

Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo.

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1

Obiettivi e finalità della legge

Nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 80 e 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché di ogni altra funzione e competenza spettante allo Stato nella materia disciplinata dalla presente legge, la Regione Abruzzo esercita le proprie attribuzioni per la conservazione tutela e trasformazione del territorio con le seguenti finalità:

- 1) il coordinamento della pianificazione territoriale con gli obiettivi della programmazione socio-economica della Regione;
- 2) la programmazione degli investimenti e della spesa pubblica sul territorio, a livello regionale e locale;
- 3) l'approfondita e sistematica conoscenza del territorio in tutti gli aspetti storici, sociali, economici e fisici attraverso la predisposizione della carta regionale dell'uso del suolo e degli atti e documenti di pianificazione ai vari livelli;
- 4) la difesa attiva e la valorizzazione del patrimonio naturale con particolare riguardo ai beni ambientali e culturali, alla tutela idrogeologica e difesa del suolo, nell'ambito delle funzioni previste dal D.P.R. 24.7.1977, n. 616;
- 5) la piena e razionale utilizzazione delle risorse ed in particolare delle aree agricole e boschive, nonché del patrimonio abitativo, produttivo ed infrastrutturale esistente;
- 6) lo sviluppo equilibrato del territorio attraverso il controllo qualitativo e quantitativo dei diversi tipi di insediamento;
- 7) la partecipazione democratica delle Comunità abruzzesi al processo di formazione della politica dell'uso del suolo urbano ed extra-urbano;
- 8) la riaffermazione della rilevanza pubblica dei processi di trasformazione del territorio ai vari livelli del governo locale;
- 9) lo snellimento dei procedimenti di formazione, approvazione e adeguamento degli strumenti di pianificazione;
- 10) la predisposizione di adeguati strumenti e strutture tecniche amministrative e finanziarie ai vari livelli istituzionali di pianificazione, per il perseguimento degli obiettivi programmatici e l'esercizio dei poteri di cui alla presente legge;
- 11) la valorizzazione delle autonomie locali singole e in forma associata;
- 12) l'operatività ed esecutività degli strumenti di pianificazione;
- 13) l'elevazione del contenuto tecnico progettuale dei piani anche attraverso la creazione di strutture interdisciplinari, al fine di garantire l'uniformità e la comparabilità degli elaborati di piano;
- 14) la chiara ed univoca interpretazione delle disposizioni relative all'attività edilizia.

ART.2

Soggetti e livelli di pianificazione

Gli obiettivi e le finalità di cui al precedente articolo sono assicurati dall'azione della Regione, della Provincia, dei Comuni singoli o associati, i quali nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intervengono nel processo formativo e gestionale degli atti e documenti di pianificazione di cui agli articoli successivi.

TITOLO II

NORME SULLA PIANIFICAZIONE

CAPO I

PIANIFICAZIONE REGIONALE E SOVRACOMUNALE

ART. 3

Quadro di Riferimento Regionale Contenuti

Salvo quanto disposto nel primo comma del precedente art. 1 in ordine alle competenze e funzioni dello Stato, il Quadro di Riferimento Regionale costituisce la proiezione territoriale del programma di Sviluppo Regionale, sulla base anche di intese con le amministrazioni statali, gli enti istituzionalmente competenti e le altre Regioni.

Il Q.R.R. ha come supporto conoscitivo ed interpretativo la carta regionale d'uso del suolo. Esso definisce indirizzi e direttive di politica regionale per la pianificazione e la salvaguardia del territorio. A questo fine il Q.R.R., direttamente o mediante i piani e i progetti di cui al successivo art. 6, che ne costituiscono parte integrante:

- a) individua ed articola eventuali ambiti sub-provinciali coincidenti con una o più U.L.S.S. in riferimento ai quali devono essere redatti i Piani Territoriali;
- b) individua le aree di preminente interesse regionale per la presenza di risorse naturalistiche, paesistiche, archeologiche, storico-artistiche, agricole, idriche ed energetiche, per la difesa del suolo, specificandone la eventuale esigenza di formare oggetto di Progetti Speciali Territoriali di cui al successivo art. 6;
- c) fornisce i criteri di salvaguardia e di utilizzazione delle risorse medesime;
- d) stabilisce obiettivi relativi alla consistenza demografica, all'occupazione nei diversi settori produttivi e definisce di conseguenza, la dimensione degli insediamenti residenziali e produttivi per la Provincia o per gli ambiti eventuali di cui alla precedente lettera a), individuandone le localizzazioni e le quantità fondamentali, secondo indicatori e standards di sviluppo;
- e) indica insediamenti produttivi, turistici ed il sistema delle attrezzature di interesse regionale: universitarie, sanitarie ospedaliere, commerciali, amministrative, direzionali, portuali, aeroportuali;
- f) definisce la struttura del sistema della viabilità e delle altre reti infrastrutturali interregionali e di grande interesse regionale.

Il Q.R.R. costituisce, inoltre, il fondamentale strumento di indirizzo e di coordinamento della pianificazione di livello intermedio e locale. A questo fine:

- a) definisce criteri e modalità per la redazione dei Piani Territoriali, dei Piani Regolatori Generali ed Esecutivi, della Normativa Tecnica per i Comuni non obbligati alla formazione del Piano Regolatore dei Piani Attuativi di livello comunale;

b) articola con riferimento alle singole Province o agli ambiti eventuali di cui al precedente 2° comma lettera a), le quantità di cui al precedente 2° comma lett. d), e), f) precisando le relative densità edilizie massime;

c) contiene l'elenco dei Comuni obbligati alla redazione del P.R.G., del P.R.E., del P.P.~ e del P.E.E.P.;

d) definisce priorità e tempi per l'attuazione delle previsioni dei Piani Territoriali e per la formazione Piani di Settore e dei Progetti Speciali Territoriali.

Le indicazioni contenute nel Quadro di Riferimento Regionale sono vincolanti e devono essere recepite negli strumenti di pianificazione ai vari livelli istituzionali.

ART. 4

Quadro di Riferimento Regionale. Procedimento formativo

La Regione adotta, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un documento preliminare del Q.R.R. nel rispetto delle finalità e contenuti di cui ai precedenti articoli.

Entro dieci giorni dall'adozione di cui al precedente comma, il documento preliminare viene pubblicato sul B.U.R.A. e inviato alle Province, agli Enti Locali, al Governo, alle Regioni limitrofe ed alle Associazioni di categoria più rappresentative.

Le Province, entro i successivi 30 giorni, ai fini di una verifica dell'indicazione regionale, promuovono la consultazione e la partecipazione degli Enti Locali, delle Forze Sociali ed Economiche interessate.

Le Province entro i successivi 60 giorni compilano una relazione contenente i rilievi presentati in merito al documento preliminare e la trasmettono alla Regione.

Entro i successivi 90 giorni, la Giunta Regionale, sentito il Comitato per il Territorio e l'Ambiente di cui al successivo art. 37, adotta le proprie determinazioni in merito alle osservazioni presentate.

Il Consiglio Regionale approva con legge il Quadro di Riferimento Regionale.

ART. 5

Quadro di Riferimento Regionale. Adeguamenti

Gli adeguamenti del Q.R.R. possono essere promossi dalla Regione, da una o più Province, dai Comuni in numero non inferiore a quelli previsti dall'art. 49 dello Statuto Regionale, ricadenti negli ambiti di cui alla lettera a), 2° comma, dell'art. 3.

Il Q.R.R. è sottoposto a verifica ed adeguamento in occasione dell'aggiornamento triennale del Programma di Sviluppo Regionale anche sulla base delle risultanze applicative derivanti dalla formazione dei P.T. di cui al successivo art. 7.

Agli adeguamenti si applicano le stesse procedure previste per la formazione del Q.R.R..

ART. 6

Piani di Settore e Progetti Speciali Territoriali

La Regione predispone ed approva, sulla base della apposita disciplina in vigore o da emanare, i Piani di Settore (agricoltura-turismo-trasporti-sanità-edilizia abitativa lavori pubblici-tutela delle acque-ambiente ecc.) nonchè i Progetti Speciali Territoriali, che possono riguardare l'intero territorio regionale, o parti di esso, o aree caratterizzate da fenomeni di aggregazione che configurino un unico sistema urbano esteso a più Province.

Attraverso i Piani di Settore e Progetti Speciali Territoriali, la Regione dà contenuto e specificazione territoriale al Quadro di Riferimento Regionale, indicando, di norma, i criteri di individuazione delle zone a livello provinciale o sub-provinciale, alle quali essi si riferiscono.

Quando i Piani di Settore o i Progetti Speciali hanno contenuto e specificazioni territoriali, sono estesi a più province, fatta salva l'ipotesi di cui all'ultima parte del precedente comma 1°. In tal caso i Piani o i progetti sono sostitutivi, a tutti gli effetti, dei P.T. o di loro parti, e le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente efficaci con l'approvazione del Consiglio Regionale.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Consiglio Regionale adotta un documento preliminare con apposita deliberazione. Gli atti e gli elaborati del suddetto documento sono depositati per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione, presso le segreterie dei Comuni e delle province interessati; l'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul BURA oltre che a mezzo di manifesti murali e su almeno un quotidiano a

diffusione regionale, stazione televisive e radiofoniche a ricezione regionale. Durante il periodo di deposito chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie tendenti a proporre scelte specifiche o generali.

Nel medesimo periodo le Province interessate promuovono pubbliche consultazioni al fine di acquisire apporti collaborativi, e provvedono a trasmettere alla Regione, nei 30 giorni successivi, i documenti, gli atti e le risultanze degli apporti collaborativi e delle consultazioni.

I Piani di Settore possono anche attenersi a destinazioni o limitazioni funzionali, in particolare per quanto riguarda: gli insediamenti produttivi; i vincoli delle leggi nazionali e delle norme regionali in materia di beni ambientali; le prescrizioni per la conservazione di sistemi ecologici prevalenti (parchi, riserve naturali, zone di aree di tutela, fiumi, bacini montani, boschi per la difesa e protezione della costa e delle riserve montane); i bacini di innervamento idonei allo sci e alla realizzazione di impianti di risalita; le attrezzature sportive e ricettive; le aree destinate alle infrastrutture di trasporto.

Le indicazioni contenute nei Piani di Settore e Progetti Speciali Territoriali, sono vincolati e devono essere recepite negli strumenti di pianificazione, entro 90 giorni dalla loro approvazione. In caso di inerzia, le relative prescrizioni acquistano ad ogni effetto efficacia, nei confronti di Enti e privati, a partire dallo spirare del termine suddetto.

ART. 7

Piano Territoriale

Il Piano Territoriale costituisce l'articolazione territoriale del Q.R. R. a livello di ciascuna provincia e degli ambiti di cui alla lettera a) del 2° comma dell'art. 3.

Il P.T. riguarda l'intero territorio di ciascuna Provincia o il territorio degli ambiti eventuali di cui all'art. 3, 2° comma, lett. a);

Il P.T., tenendo conto degli ambiti fissati dal Q.R.R.:

a) individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;

b) fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali ed artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;

c) precisa ed articola, per singolo Comune obbligato alla formazione del P.R.G. e del P.R.E., o per gruppi

di Comuni non obbligati, le previsioni demografiche ed occupazionali e le quantità relative alla consistenza degli insediamenti residenziali fornite dal Q.R.R. per l'intera Provincia o per gli ambiti eventuali di cui all'art. 3, comma 2°, lett. a);

d) indica il dimensionamento e la localizzazione, nell'ambito dei Comuni interessati, degli insediamenti produttivi, commerciali, amministrativi e direzionali, di livello sovracomunale;

fornisce il dimensionamento e la localizzazione, nell'ambito dei Comuni interessati, delle attrezzature di servizio pubblico e di uso pubblico di livello sovracomunale, con particolare riferimento ai parchi ed ai servizi per la sanità e l'istruzione sentiti, al riguardo, le UU.LL.SS.SS. ed i distretti scolastici competenti;

f) articola la capacità ricettiva turistica, con riferimento ai singoli territori comunali interessati, indicando attrezzature ed impianti per lo svolgimento degli sports invernali e per la utilizzazione turistica della montagna, per le attività balneari e per gli approdi turistici e relativi servizi, individuandone le localizzazioni nonché le fondamentali tipologie ricettive, con particolare riguardo alle strutture per il turismo sociale, alle attrezzature a rotazione d'uso ed agli insediamenti turistico-residenziali;

g) individua il sistema della viabilità e di trasporto e la rete delle altre infrastrutture di ' interesse sovracomunale;

h) fissa le quantità massime di territorio che i singoli Comuni obbligati alla formazione del P.R.G. o del P.R.E. possono destinare, nel decennio, alle nuove previsioni residenziali e produttive;

i) precisa le percentuali minime del fabbisogno di alloggi per usi residenziali e turistici da soddisfare, da parte dei Comuni, mediante il recupero di edifici esistenti degradati;

l) indica, per i Comuni obbligati alla formazione del P.E.E.P., le quote minime di residenza da realizzare come edilizia economica e popolare.

ART. 8

Piano Territoriale procedimento formativo

Il Consiglio Provinciale adotta un documento preliminare di pianificazione per la elaborazione del P.T., entro 120 giorni dall'approvazione del Q.R.R..

Entro 10 giorni dall'adozione, il documento programmatico preliminare, con gli atti e gli elaborati relativi, viene inviato ai Comuni della Provincia ed è depositato per 30 gg. consecutivi decorrenti dalla data di affissione all'Albo Pretorio. L'avvenuto deposito è reso noto al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul BURA, oltre che a mezzo di manifesti murali, su almeno un quotidiano a diffusione regionale e stazioni televisive e radiofoniche a ricezione regionale e sub-regionale.

Durante il periodo di deposito, chiunque può prenderne visione e presentare istanze, memorie ed opposizioni tendenti a proporre scelte specifiche o generali.

Nel medesimo periodo i Comuni e le Province promuovono pubbliche consultazioni al fine di acquisire apporti collaborativi.

Entro i 60 gg. successivi alla avvenuta pubblicazione, i CC.CC. deliberano il proprio parere e lo inviano alla Provincia, corredato delle indicazioni emerse dalle proposte avanzate nel periodo di consultazione.

La Provincia, entro 90 gg., rielabora il documento sulla base dei pareri di cui al comma precedente, adotta definitivamente il P.T. e lo trasmette alla Regione ed ai Comuni.

Entro i 60 gg. successivi alla ricezione del P.T., i Consigli comunali deliberano le loro osservazioni e le trasmettono alla Regione.

Il Consiglio Regionale, sentito il parere del CTA, entro i successivi 60 gg., accerta la regolarità delle procedure seguite nella formazione del P.T., la conformità dello stesso al Q.R.R. e decide in merito alle osservazioni avanzate dai Comuni, approvando definitivamente il P.T..

Il P.T. diviene esecutivo con la pubblicazione sul BURA.

Nel caso di inadempienze della Provincia nell'assolvimento dei compiti previsti nel presente articolo, interviene la Regione.

Le previsioni e le prescrizioni di cui al precedente art. 7, comma 3°, lettere a), d), e), I), g) comportano:

- l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia, dalla data di adozione del P.T.;
- la immediata efficacia, nei confronti di Enti e Privati, dalla data di approvazione del P.T. stesso;
- l'automatico adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

L'attuazione delle previsioni e prescrizioni specificate al comma precedente è stabilita dal P.T. o attraverso il P.R.E., o piani esecutivi di iniziativa pubblica e privata omero mediante specifica disciplina esecutiva parte integrante del P.T. stesso.

CAPO II

PIANIFICAZIONE COMUNALE

SEZIONE I

PIANIFICAZIONE GENERALE

ART. 9

Piano Regolatore Generale Contenuti

Il P.R.G. è obbligatorio per i Comuni che abbiano una popolazione residente superiore a 5.000 unità o una consistenza edilizia residenziale - compresa la turistica - superiore a 5.000 vani abitabili, o che siano appositamente individuati dal Q.R.R. per loro particolari caratteristiche relative alla dimensione e dinamica demografica, produttiva, turistica, ai valori dell'ambiente naturale e storico-artistico.

Per tali Comuni il P.R.G., con riferimento alle indicazioni del Piano territoriale disciplina l'intero territorio Comunale per un arco temporale non superiore al decennio.

Il Piano Regolatore Generale

- a) formula gli obiettivi di piano in armonia con quanto previsto dal P.T.;
- b) contiene analisi sulla struttura geomorfologica, insediativa e socio-economica del territorio comunale;
- c) precisa le aree da sottoporre a speciali misure di salvaguardia per motivi di interesse naturalistico, paesistico, archeologico, di difesa del suolo, di premine- interesse agricolo, di protezione delle risorse idriche, nonché i vincoli a protezione della viabilità e delle attrezzature ad impianti speciali o molesti, fornendo le relative prescrizioni;
- d) precisa, per il periodo di validità del piano, le previsioni di andamento demografico e di occupazione nei diversi settori produttivi;
- e) indica la quota di fabbisogno residenziale da soddisfare mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente e con nuove costruzioni;

- f) distribuisce e articola sul territorio le aree idonee a soddisfare il fabbisogno residenziale previsto alla precedente lettera e);
- g) localizza ed articola le aree destinate agli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e agricoli, alle sedi delle attività terziarie, agli insediamenti turistici, precisando le quantità esistenti e quelle in progetto;
- h) individua le localizzazioni, le dimensioni, l'articolazione per livelli del sistema delle attrezzature di servizio pubblico e delle aree per il tempo libero, con riferimento alle indicazioni del P.T. per le attrezzature e le aree di importanza sovracomunale. Tutte le indicazioni relative alle attrezzature di servizio pubblico dovranno precisare le attrezzature di progetto e quelle esistenti; per queste ultime le quantità relative al fabbisogno già soddisfatto dovranno essere riferite alla superficie utile degli edifici e conformate agli standards forniti dalla normativa tipo regionale di cui al successivo Art. 17;
- i) delinea le reti viarie ed infrastrutturali, in riferimento alle indicazioni del P.T. per quelle di importanza sovracomunale;
- i) localizza ed articola, in applicazione del P.T. le aree da destinare all'edilizia economica e popolare in funzione delle reali esigenze locali;
- m) delimita i centri edificati ai sensi dell'art. 1X della legge 22.10.1971, n. 865 e successive modifiche;
- n) individua le zone di degrado edilizio ed urbanistico e delimita gli interventi di recupero di iniziativa pubblica e privata ai sensi dell'art. 27 della legge 5.8.1978, n. 457;
- o) delimita i centri storici ed i nuclei antichi, onde garantirne la tutela e la utilizzazione sociale, nonché la qualificazione dell'ambiente urbano nel suo complesso;
- p) individua le aree, i complessi e gli edifici di interesse storico, artistico ed ambientale su tutto il territorio comunale, precisando quelli da sottoporre a tutela e a restauro conservativo e quelli suscettibili di interventi di manutenzione, di risanamento igienico e di ristrutturazione edilizia;
- q) prevede la normativa tecnica, urbanistica, edilizia, igienico sanitaria, ambientale, per la disciplina di tutela e di uso del suolo e degli edifici, in riferimento agli insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, turistici, agricoli, terziari, di servizio e con riguardo alle specifiche destinazioni, ai tipi e modalità di intervento, nel rispetto dei principi generali contenuti nella presente legge. Inoltre, contiene norme di assoggettamento alla disciplina antisismica e per le zone ammesse a consolidamento.

ART. 10

Piano Regolatore Generale. Procedimento di adozione

Il Progetto di Piano Regolatore Generale viene adottato con delibera del Consiglio Comunale entro 180 giorni dalla data di cui all'8° comma del precedente articolo 8, ed è depositato, non oltre il 10° giorno dalla data della deliberazione di adozione, nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 45 giorni consecutivi. L'adozione del P.R.G. deve essere preceduta dall'acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Edilizia ed Urbanistica comunale.

L'effettuato deposito è contemporaneamente reso noto al pubblico mediante applicazione di apposito avviso sul B.U.R.A., oltre che a mezzo di manifesti murali e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, stazioni televisive e radiofoniche a ricezione regionale e sub-regionale.

Entro il termine del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni al Progetto di Piano Regolatore Generale. Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

Entro il termine di cui al comma precedente, qualora nel Piano ricadano immobili interessati da vincoli idrogeologici, boschivi, artistici, paesaggistici e di altra natura derivanti da norme statali o regionali o

ubicati in zone sismiche e soggette a consolidamento, il Sindaco, o un suo delegato, promuove una conferenza degli Organi competenti. A tal fine invia agli interessati l'avviso di convocazione alla conferenza e copia del Piano adottato almeno 20 giorni prima della stessa.

I soggetti pubblici interessati esprimono, nella conferenza il proprio avviso sul Piano adottato; avviso che viene verbalizzato. In caso di assenza, tale circostanza viene verbalizzata. Copia del verbale viene trasmessa entro 15 gg. dalla data della riunione al soggetto assente unitamente alla richiesta di formulazione nei successivi 10 gg. degli avvisi e pareri relativi all'oggetto della conferenza. In caso di ulteriore silenzio serbato oltre tale termine, il provvedimento di formazione prosegue ai sensi dei commi successivi.

Sulle osservazioni, che dovranno essere visualizzate a cura del Comune in apposite planimetrie di Piano, il Consiglio Comunale è tenuto a formulare le proprie deduzioni motivate entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni medesime. Trascorso infruttuosamente tale termine, le osservazioni si intendono respinte.

Entro 10 giorni dal termine stabilito nel comma precedente, il Comune trasmette il Piano Regolatore Generale adottato, unitamente ai conseguenti atti deliberativi ed alle osservazioni, ivi comprese quelle tacitamente respinte, alla provincia per l'approvazione.

ART. 11

Piano regolatore Generale. Procedimento di approvazione

Il Piano Regolatore Generale è approvato dal Consiglio Provinciale competente per territorio, previo parere della Sezione Urbanistica Provinciale, entro 180 giorni dall'avvenuta certificazione di cui al successivo art. 31-3° comma. Decorso infruttuosamente tale termine il Piano si intende approvato. Il provvedimento di approvazione è pubblicato sul BURA.

In sede di approvazione, possono essere apportate al Piano soltanto le modifiche di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge. A tal fine la Provincia porta a conoscenza del Comune interessato le proprie decisioni in ordine al Piano ed alle osservazioni.

Il Comune è tenuto, entro 30 giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente comma, ad adottare le proprie determinazioni. Ove il Consiglio Comunale deliberi l'integrale assenso, il Comune stesso rielabora in tal senso la normativa e la relativa documentazione grafica; qualora, invece, le controdeduzioni comportino assenso parziale o dissenso, la Provincia, riesaminati gli atti, si esprime definitivamente ed approva lo strumento urbanistico, adeguandolo sul piano normativo e su quello grafico.

Il termine assegnato al Comune per le controdeduzioni è perentorio. In caso di inerzia del Comune, si intendono accettate tutte le modifiche proposte.

Nel caso in cui il Piano sia restituito non approvato, il Comune è tenuto ad effettuare la rielaborazione entro 120 giorni dalla restituzione.

Scaduti infruttuosamente i termini di cui al comma precedente, la Provincia provvede, in via sostitutiva, alla rielaborazione ed adozione del Piano, attraverso un Commissario ad acta, nei 120 giorni successivi.

Nelle more della rielaborazione, l'edificazione resta disciplinata dalla normativa preesistente. Ove il Comune risulti dotato della sola perimetrazione dell'abitato definita ai sensi dell'art. 17 della legge 6.8.1967, n. 765, l'attività costruttiva resta disciplinata dalle norme di cui all'8° comma dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 12

Piano Regolatore Esecutivo Principi e contenuti

Il P.R.E. è obbligatorio per i Comuni che hanno una popolazione residente superiore a 1.500 abitanti e/o una consistenza edilizia residenziale, compresa la turistica, superiore a 3.000 vani abitati e che non sono compresi nell'elenco dei Comuni obbligati alla redazione del P.R.G.. È, inoltre, obbligatorio, per i Comuni che pur non avendo le predette dimensioni, sono indicati nel Q.R.R. per le loro particolari caratteristiche. Per i restanti Comuni rimane salva la facoltà di dotarsi del P.R.E. ovvero delle N.U.E. di cui al successivo art. 16.

Il P.R.E.:

- disciplina l'intero territorio comunale,
- ha un arco di validità temporale non superiore a dieci anni dalla data di approvazione;

ha, di norma, i contenuti di carattere generale previsti al precedente art. 9, comma 3°;

- si attua attraverso concessione edilizia diretta.

Il P.R.E. deve inoltre contenere:

- le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali, edilizie, urbanistiche, igienico-ambientali, antisismiche;
- gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare e da vincolare per l'attuazione del piano;
- la previsione di massima delle spese necessarie per la attuazione del piano.

Le prescrizioni esecutive del P.R.E. costituiscono, a tutti gli effetti, compreso quello della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità, Piani Particolareggiati di Esecuzione ed hanno gli stessi contenuti e finalità dei Piani Particolareggiati, dei Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, dei Piani degli Insediamenti produttivi, industriali, artigianali, commerciali, turistici, e dei Piani di Recupero di cui, rispettivamente, alle leggi statali n. 1150/1942, n. 865/1971, n. 457/1978, n. 167/1962 nei testi vigenti.

I Comuni obbligati alla redazione del P.R.E. possono presentare alla Provincia istanza motivata per essere autorizzati a derogare al limite minimo di aree da riservare alla edilizia economica e popolare di cui all'art. 2 della legge 28.1.77, n. 10.

I Comuni obbligati alla redazione del P.R.E. corredano il medesimo di un programma di intervento triennale, che deve contenere le indicazioni delle opere pubbliche e delle urbanizzazioni primarie e secondarie da realizzare nel quinquennio, prevedendo, altresì, la copertura finanziaria.

Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie dirette nelle aree di nuova edificazione, il P.R.E. in particolare deve indicare:

- a) la suddivisione in lotti con la relativa individuazione catastale, la indicazione della tipologia edilizia e dei relativi parametri, e, nel caso di zona residenziale con indice di edificabilità fondiario maggiore di 2 mc/mq, l'ubicazione degli edifici mediante sagome di massimo ingombro;
- b) la progettazione di massima della rete viaria, dei percorsi pedonali, degli spazi di sosta e di parcheggio, e le relative previsioni di spesa;
- c) lo schema di massima, corredato della relativa previsione di spesa, delle reti fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria in relazione alla destinazione dell'insediamento o

Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie nelle aree già edificate il P.R.E. deve indicare:

a) gli edifici destinati a demolizione e quelli soggetti a restauro, risanamento e ristrutturazione, individuati su base catastale;

b) i progetti o schemi di massima dei necessari adeguamenti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al precedente comma 7 lettera b), c), e le relative previsioni di spesa.

ART. 13

Piano Regolatore Esecutivo. Formazione

Il progetto di Piano Regolatore Esecutivo deve essere adottato entro 180 giorni dalla data di cui al precedente art. 8, comma 8° e deve essere depositato, non oltre il 10° giorno dalla data della delibera di adozione, presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico per 45 giorni consecutivi. L'adozione del P.R.E. deve essere preceduta dall'acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Edilizia ed Urbanistica Comunale.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, mediante pubblicazione di apposito avviso sul B.U.R.A., oltre che a mezzo di manifesti murali e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, stazioni televisive e radiofoniche a ricezione regionale e sub-regionale.

In ordine alle prescrizioni esecutive del piano che costituiscono a tutti gli effetti Piani Particolareggiati, entro il periodo di deposito possono essere presentate opposizioni da parte dei proprietari di immobili interessati e osservazioni da parte di chiunque.

Entro il termine di cui al comma precedente, qualora nel Piano ricadano immobili interessati da vincoli idrogeologici, boschivi, artistici, paesaggistici o di altra natura derivanti da norme statali o regionali, o ubicati in zone sismiche e soggette a consolidamento, il Sindaco, o un suo delegato, promuove una conferenza degli Organi competenti. A tal fine invia agli interessati l'avviso di convocazione alla conferenza e copia del Piano adottato almeno 20 giorni prima della stessa.

I soggetti pubblici interessati esprimono nella suddetta conferenza, il proprio avviso su Piano adottato, avviso che viene verbalizzato. In caso di assenza tale circostanza viene verbalizzata. Copia del verbale viene trasmessa entro 15 gg. dalla data della riunione al soggetto assente unitamente alla richiesta di formulazione nei successivi 10 gg. degli avvisi

pareri relativi all'oggetto della conferenza. In caso di ulteriore silenzio serbato oltre tale termine il provvedimento di formazione prosegue ai sensi dei commi successivi.

Entro i successivi 45 gg., il Comune trasmette il Piano Regolatore Esecutivo alla Provincia, unitamente agli atti deliberativi ed alle osservazioni ed opposizioni comprese quelle che non sono state oggetto di deduzioni nei modi e nei termini previsti dai precedenti commi del presente articolo.

Il Comune è obbligato a pronunciarsi motivatamente sulle osservazioni ed opposizioni.

ART. 14

Piano Regolatore Esecutivo Procedimento di approvazione

Il P.R.E. è approvato con le stesse procedure, modalità e termini fissati dal precedente art. 11.

Dell'avvenuta approvazione del P.R.E. è data notizia, a cura del Sindaco, con atto notificato nelle forme previste dal C.P.C., ai proprietari degli immobili da espropriare compresi nel piano stesso, entro 30 giorni dalla medesima.

ART. 15

Efficacia del P.R.G. e del P.R.E. in attesa di approvazione

Salva l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia di cui al successivo art. 57, comma 1°, le previsioni e prescrizioni del P.R.G. e del P.R.E. sono immediatamente efficaci dal momento della loro trasmissione per l'approvazione, limitatamente:

- alla acquisizione delle aree destinate a servizi pubblici o riservate alle attrezzature ed impianti di interesse generale di livello comunale, nel caso in cui esistano progetti approvati o mero i suddetti servizi siano indicati in modo specifico negli elaborati di Piano;

- alle autorizzazioni e concessioni edilizie relative ad aree comprese in settori del territorio comunale parzialmente edificati e integralmente provvisti delle opere di urbanizzazione primaria, nei limiti di 1,5 mc/mq di edificabilità fondiaria;

- alle aree artigianali ed industriali da attrezzare per il completamento degli insediamenti produttivi esistenti;

- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio nelle aree di degrado individuate nel P.R.G. o nel P.R.E., con l'eccezione degli interventi nei centri storici, nei nuclei antichi o relativi ad edifici monumentali, o compresi in aree vincolate ai sensi della legge 1.6.1939, n. 1089.

ART. 16

Norme Urbanistiche ed Edilizie attinenti la trasformazione dei suoli nei comuni non obbligati alla redazione del P.R.G. e del P.R.E..

Nei Comuni non obbligati alla redazione del P.R.G. e del P.R.E. e negli altri Comuni che non optino per la facoltà di dotarsi del P.R.E. ai sensi del precedente art. 12, ultima parte del 1° comma, i processi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio sono disciplinati da una normativa tipo, predisposta dalla Regione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ispirata ai seguenti principi direttivi:

a) il Comune perimetro, in osservanza dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 come successivamente modificata, il centro o i centri edificati esistenti nel territorio comunale e prende atto, recependole, delle prescrizioni indicate dal P.T.;

b) all'interno della perimetrazione di cui alla lettera precedente possono essere realizzati, di norma, interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e restauro, comportanti anche una diversa distribuzione degli spazi interni, nonché ampliamento degli immobili esistenti fino ad un massimo di un quinto della superficie utile di calpestio dell'immobile precedente l'ampliamento; la normativa tipo fisserà, inoltre, criteri e limiti per contenuti interventi di nuova edificazione all'interno della perimetrazione stessa;

c) al di fuori del perimetro di cui alla precedente lettera a), possono essere realizzati, oltre agli interventi descritti alla lettera b), anche nuove costruzioni, purchè non provviste di oltre due piani abitabili e conformi all'indice volumetrico fondiario di 0,03 metri cubi per metro quadrato, nonché manufatti connessi alla conduzione del fondo;

d) nell'intero territorio comunale potranno essere realizzati o adeguati impianti tecnologici di interesse pubblico ed opere pubbliche;

e) la normativa per la disciplina costruttiva, igienica ed estetica dell'edificazione, le norme antisismiche nonché ogni altra disposizione riguardante lo svolgimento ed il controllo dell'attività di edificazione e di trasformazione degli edifici.

Gli adempimenti di cui al comma precedente vengono predisposti dal Comune di intesa e con il supporto tecnico della Sezione Urbanistica Provinciale, con delibera del Consiglio Comunale e approvati con il

visto di esecutività del CO.RE.CO.

E' fatta salva l'applicazione delle norme di cui al successivo titolo VII sulla tutela e trasformazione dei suoli agricoli.

ART. 17

Normativa Tecnica per i comuni forniti di strumenti urbanistici generali

Le norme tecniche di attuazione dei piani ed il regolamento edilizio sono sostituiti da un testo unico, che costituisce parte integrante dello strumento urbanistico generale.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione predispone una Normativa tipo alla quale dovranno attenersi i Comuni in sede di approvazione dei nuovi strumenti urbanistici o di revisione di quelli esistenti.

Tale Normativa contiene i principi cui conformare la disciplina costruttiva, igienica ed estetica dell'edificazione, le norme antisismiche, nonché ogni altra disposizione riguardante lo svolgimento ed il controllo dell'attività di edificazione e trasformazione degli edifici.

La normativa tipo regionale fornisce, in particolare:

- a) gli standards funzionali, espressi come rapporto tra superfici utili di edificio ed utenti o addetti, da rispettare in sede di dimensionamento e di verifica delle attrezzature di servizio pubblico, di attività terziarie e produttive su edifici esistenti;
- b) gli standards residenziali, espressi con rapporto tra superfici utili di edificio e abitanti, da rispettare in sede di dimensionamento e di verifica degli edifici esistenti adibiti ad abitazione;
- c) criteri uniformi cui dovranno attenersi tutti i Comuni nella denominazione, definizione ed applicazione dei parametri relativi all'edificazione, tenendo conto dell'esigenza che siano gradualmente superate le barriere architettoniche negli edifici pubblici e di interesse pubblico per i cittadini portatori di handicap;
- d) criteri unificati per la determinazione:
 - del numero convenzionale degli abitanti;
 - del grado di urbanizzazione da verificare per il rilascio delle concessioni edilizie dirette;
 - dei rapporti tra indici volumetrici ed indici di utilizzazione;
 - dei criteri di misurazione delle altezze, delle superfici e dei volumi degli edifici;
 - delle altezze utili dei vani;
 - delle caratteristiche e dei criteri di misurazioni dei volumi tecnici;
 - dei confini di proprietà, dei limiti delle zone a diversa destinazione d'uso urbanistico, dei fili e delle prospicente stradali, ai fini della determinazione dei distacchi e delle altezze degli edifici.

La Normativa tipo prevede, altresì, modalità e termini per realizzare o adeguare, nell'intero territorio comunale, opere pubbliche, attrezzature ed impianti tecnologici di interesse pubblico.

I Comuni già forniti di Regolamento Edilizio dovranno adeguarlo ai principi stabiliti dalla Normativa tipo regionale entro 180 giorni dalla emanazione della stessa.

PIANI ATTUATIVI

ART. 18

Piani Attuativi di iniziativa pubblica

I Piani attuativi di iniziativa pubblica sono i seguenti:

- piano particolareggiato; - piano per l'edilizia economica e popolare; - piano di recupero; - piano per gli insediamenti produttivi; - piani particolareggiati funzionali.

ART. 19

Piani particolareggiati Contenuti

I Piani Particolareggiati devono indicare:

- a) l'inquadramento nello strumento urbanistico generale;
- b) la delimitazione del piano;
- c) le aree e gli edifici da sottoporre a vincoli di salvaguardia per motivi di interesse paesistico, storico-artistico, ambientale, nonché i vincoli a protezione delle infrastrutture e delle attrezzature di carattere speciale;
- d) gli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, produttivi e terziari, precisando la suddivisione delle aree in isolati, lo schema planovolumetrico degli edifici previsti, la configurazione di quelli esistenti con le relative destinazioni d'uso e tipologie edilizie;;
- e) gli edifici esistenti ed in progetto, nonché le aree per le attrezzature di interesse pubblico ed i beni da assoggettare a speciali vincoli o servitù;
- f) la rete viaria carrabile e pedonale, gli spazi di sosta e di parcheggio, con la precisazione dei principali dati plano-altimetrici e degli allacciamenti alla viabilità urbana;
- g) la progettazione di massima per la realizzazione o l'adeguamento delle reti fognanti, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria all'insediamento;
- h) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro, a risanamento conservativo ed a ristrutturazione edilizia;
- i) le norme tecniche di esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali;
- l) gli elenchi catastali delle proprietà comprese nei comparti di intervento e di quelle da espropriare e da vincolare;
- m) la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano.

Nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, è ammessa la formazione di Piani Particolareggiati Funzionali (P.P.F.), con i quali vengono indicati i tracciati, la sede, le modalità e i tempi di attuazione di infrastrutture pubbliche puntuali o a rete, suddivise per categorie.

Entro due anni dall'approvazione del P.R.G., il Comune è tenuto ad adottare i Piani di Attuazione di iniziativa pubblica in esso previsti. In caso di inadempienza, provvede la Provincia in via sostitutiva.

ART. 20

Piano Particolareggiato Procedimento di formazione

Il P.P. è adottato con delibera del Consiglio Comunale previo parere della Commissione Urbanistica ed Edilizia Comunale.

Entro 10 giorni dall'adozione, il P.P. viene depositato presso la Segreteria Comunale a disposizione del pubblico. Chiunque può prenderne visione e richiedere il rilascio, a proprie spese, di copia degli elaborati e dei relativi allegati. Il deposito è soggetto a pubblicità attraverso giornali quotidiani a maggiore diffusione regionale, stazione televisive e radiofoniche pubbliche e private a ricezione regionale o sub-regionale, manifesti affissi in luoghi pubblici e sull'Alba Pretorio comunale.

Nei successivi 30 giorni, i proprietari degli immobili possono presentare opposizione al P.P. Ai proprietari degli immobili sono equiparati i titolari di diritti reali sugli stessi. Chiunque può, nello stesso periodo, presentare osservazioni al P.P. adottato. Le osservazioni e le opposizioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributi, dopo tale termine, sono irricevibili.

Entro il termine stabilito al precedente comma, qualora nel Piano Particolareggiato ricadano immobili interessati da vincoli idrogeologici, boschivi, artistici, paesistici o di altra natura derivanti da norme statali o regionali, il Sindaco, o un suo delegato promuove una conferenza degli Organi competenti, indicando la data e il luogo dell'incontro almeno 10 giorni prima dello stesso ed inviando copia del P.P. adottato. Nella suddetta conferenza, i soggetti pubblici intervenuti esprimono il proprio avviso, che viene verbalizzato. In caso di assenza, tale circostanza viene verbalizzata. Copia del verbale viene trasmessa entro 15 gg. dalla data della riunione al soggetto assente unitamente alla richiesta di formulazione nei successivi 10 gg. degli avvisi e pareri relativi all'oggetto della conferenza. In caso di ulteriore silenzio serbato oltre tale termine il provvedimento di formazione prosegue ai sensi del successivo art. 21.

ART. 21

Piano Particolareggiato Procedimento di approvazione

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni e osservazioni, il Consiglio Comunale approva il P.P. decidendo, contestualmente, in merito alle opposizioni ed osservazioni presentate. Decorso infruttuosamente tale termine il Piano si intende approvato e le osservazioni ed opposizioni respinte.

L'efficacia della delibera di approvazione è sospesa al fine di espletare, da parte della

Provincia, l'accertamento di conformità di cui ai successivi commi, agli strumenti urbanistici di pianificazione ed alle disposizioni vigenti.

A tal fine il Comune trasmette entro 10 giorni il P.P. approvato alla Provincia e, per conoscenza, alla Regione.

Entro 60 giorni dalla trasmissione di cui al precedente comma, la Provincia, accertata l'eventuale difformità su parere della Sezione Urbanistica, invita il Comune ad effettuare, nei successivi 60 giorni, i necessari adeguamenti ed a trasmettere, entro lo stesso termine, gli atti conseguenti. La Provincia si pronuncia, in via definitiva, negli ulteriori 30 giorni.

Nel caso di mancato pronunciamento della Provincia nei termini di cui al precedente comma, il piano esplica integralmente la sua efficacia.

Il P.P. può essere adottato in variante al P.R.G. entro i seguenti limiti inerenti al comprensorio oggetto dello stesso:

- adeguamenti perimetrali;
- viabilità;

- servizi e attrezzature pubbliche;
- articolazione degli spazi e delle localizzazioni;
- parametri edilizi.

Sono invece comunque inderogabili:

- la densità edilizia territoriale; - il dimensionamento globale del P.R.G.; - gli indici di edificabilità; - le destinazioni d'uso.

Il Piano per l'edilizia economica e popolare può variare il P.R.G. nei limiti di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167 ed a condizione che il P.E.E.P. esistente sia stato attuato, attraverso l'assegnazione delle aree relative e la loro urbanizzazione, almeno per l'80 per cento della volumetria complessiva in essa prevista.

Nel caso in cui il P.P. sia in variante al P.R.G., si applicano le procedure di cui al precedente art. 11.

Dell'avvenuta approvazione del piano è data notizia, a cura del Sindaco, con atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili da espropriare, compresi nel piano stesso, entro 15 giorni dalla approvazione medesima.

ART. 22

Disciplina della lottizzazione

È considerato intervento di lottizzazione di suoli edificabili ogni iniziativa che comporti contestualmente la divisione in più lotti di una proprietà fondiaria, la realizzazione di una pluralità di edifici, anche unifamiliari, interessanti una superficie superiore a un ettaro e una volumetria superiore a 10.000 me., nonché l'esigenza di nuove opere di urbanizzazione secondaria.

Nei Comuni obbligati al P.R.E., qualora l'intervento edificatorio superi i predetti limiti, lo stesso è soggetto alla formazione del comparto ai sensi dell'art. 26.

ART. 23

Piani di lottizzazione Procedimento di formazione

I Piani di Lottizzazione devono contenere le indicazioni prescritte al precedente art. 1°, comma 1°, lettera a), b), c), e), g), i), nonché la specificazione della suddivisione delle aree in lotti, la destinazione d'uso degli edifici e la documentazione comprovante il titolo di proprietà degli immobili oggetto di lottizzazione.

Il P. di L. è approvato con delibera del Consiglio Comunale, entro novanta giorni dalla sua presentazione, previo parere della Commissione Urbanistica ed Edilizia; decorso infruttuosamente tale termine, i richiedenti possono inoltrare al Comune un atto extra-giudiziale di diffida, trasmettendone copia alla Provincia, la quale, decorso l'ulteriore periodo di 30 giorni senza che il Consiglio Comunale abbia deliberato, provvede in via sostitutiva nei sessanta giorni successivi a mezzo di apposito Commissario ad acta. In tutti i casi in cui il P. di L. interessi immobili sottoposti ai vincoli della legge 29.6.1939, n. 1497, il Comune è tenuto ad acquisire il parere del Comitato Speciale di cui alla L.R. n. 44/ 1978, che deve essere reso nel termine di sessanta giorni. Si applicano altresì, le disposizioni del precedente art. 21, commi da 2 a 4.

La convenzione di cui al quinto comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 dovrà prevedere:

a) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. ove lo

strumento urbanistico generale prevede in sede propria l'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria ed esse ricadano al di fuori della lottizzazione, l'aliquota delle aree da cedere al comune può essere monetizzata con i criteri previsti dalle vigenti norme sulla espropriazione per pubblica utilità;

b) l'esecuzione a carico del lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lettera a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere gratuitamente al Comune;

c) la corresponsione della quota di contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 77, n. 10, riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dai Comuni in base alle tabelle parametriche regionali;

d) termini per la cessione delle aree e delle relative opere, non superiori a dieci anni per i Comuni non obbligati alla formazione dei Programmi Pluriennali e non superiori al periodo di validità di questi ultimi per i Comuni obbligati;

e) adeguate garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, da prestarsi attraverso apposita fideiussione o polizza assicurativa, comunque non inferiori al 90% del valore delle opere da eseguire, con riduzioni progressive a seconda delle realizzazioni urbanizzative effettuate, e con le modalità ed i termini fissati nella convenzione stessa.

Il rilascio delle concessioni edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato al contemporaneo inizio delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

Per i Piani di Lottizzazione che riguardino complessi insediativi autonomi in ambito chiuso ad uso collettivo, la convenzione potrà non prevedere l'obbligo della cessione parziale o totale delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria indicate dalla L.R. n. 24.1.1980, n. 8.

ART. 24

Piani delle zone da destinare all'Edilizia di tipo Economico e Popolare

L'obbligo di dotarsi di P.E.E.P. ai sensi della L. n. 18.4.1962 n. 167 deve essere adempiuto da parte dei Comuni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'estensione delle zone da includere nei Piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere, in termini volumetrici, inferiore al 40% e superiore al 70% di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato. Rimane salva la possibilità, su richiesta motivata dei Comuni non obbligati al P.E.E.P., di modificare tali percentuali attraverso apposita autorizzazione regionale da rilasciarsi in aderenza alle indicazioni del P.T..

Ai Piani per l'Edilizia Economica e Popolare si applicano, per ciò che riguarda contenuti, formazione e approvazione, rispettivamente i precedenti arti. 19, 20 e 21.

Nell'ambito del P.E.E.P. potrà essere riservata una aliquota non superiore al 30% dell'area complessiva destinata a residenza da assegnare agli aventi titolo ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, anche se non soci di cooperative o beneficiari di contributi statali o regionali per la realizzazione anche di case unifamiliari.

Gli interventi per le singole costruzioni di cui al comma precedente potranno avvenire in deroga alla tipologia prevista per l'edilizia residenziale pubblica, salvo l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Nell'ambito del P.E.E.P. la quota afferente all'edilizia non residenziale non può superare il

20% della volumetria complessiva esclusa quella inerente alle urbanizzazioni.

I programmi costruttivi di cui all'art. 31 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, possono essere localizzati sol tanto nei Comuni dove il Piano delle zone da destinare all'Edilizia Economica e Popolare sia stato attuato attraverso l'assegnazione delle aree relative e la loro urbanizzazione, almeno per l'80 per cento della volumetria complessiva in esso prevista.

In ogni caso ciascun programma costruttivo non può superare la dimensione di 200 vani abitabili più i relativi servizi.

Le tipologie residenziali realizzabili nei P.E.E.P., devono essere conformi a quanto disposto dalle vigenti norme statali sull'edilizia economica e popolare, salvo che nel caso di singoli proprietari espropriati di cui all'undicesimo comma dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche. In quest'ultima ipotesi le tipologie realizzabili dovranno essere conformi, nella misura massima a quanto disposto nella convenzione tipo predisposta dalla Regione ai sensi del primo comma dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il P.E.E.P. deve contenere, oltre quanto indicato al precedente 3° comma, il programma di attuazione degli interventi, lo schema della convenzione tipo per la concessione in diritto di superficie dei lotti edificabili, l'indicazione delle aree da cedere in proprietà e dei parametri per la determinazione del prezzo di cessione.

ART. 25

Piano delle Aree da destinare ad Attività Produttive

I Comuni sprovvisti di Piani per Attività Produttive sono obbligati, qualora ciò sia previsto alle diverse scale dal Q.R.R. e dal P.T., anche su richiesta degli operatori economici, alla loro formazione senza dover acquisire la preventiva autorizzazione regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, procedendo alla individuazione delle aree relative nell'ambito delle zone industriali, artigianali, turistiche o destinate ad attività terziarie, previste negli strumenti urbanistici.

In ogni caso l'estensione delle aree da includere nel Piano non può essere inferiore a quella necessaria a soddisfare il fabbisogno relativo al triennio. Per i contenuti, la formazione e l'approvazione dei predetti Piani, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 19,20e21.

I P.A.P. devono inoltre contenere:

- lo schema della convenzione tipo per la concessione in diritto di superficie dei lotti edificabili;
- le aree da cedere in proprietà ed i parametri per la determinazione del prezzo di cessione;
- le opere e gli impianti antinquinamento e le relative procedure di gestione, ai sensi della L. 319/1976 e successive modificazioni.

ART. 26

Comparto

Nelle zone soggette ad interventi di nuova edificazione, di conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati, omero dei Piani di Recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarie nella realizzazione degli interventi, nonchè una equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati, i Comuni con delibera consiliare, possono disporre, su richiesta dei proprietari in numero idoneo a costituire il consorzio, o d'ufficio, la formazione di comparti individuati e perimetrali nel piano che includono uno o più edifici, ed anche aree inedificate.

Formato il comparto, il Sindaco deve invitare i proprietari a riunirsi in consorzio entro il termine fissato nell'atto di notifica, per l'attuazione delle previsioni contenute nello strumento urbanistico.

A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennità sarà pari al valore venale dei beni espropriati antecedentemente alla formazione del comparto. Essa potrà essere corrisposta anche mediante permuta di altre proprietà immobiliari site nel Comune.

Quando sia decorso inutilmente il termine di cui al precedente 2° comma, il Comune procederà all'espropriazione del comparto a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

La deliberazione consiliare con cui si dispone la formazione del comparto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.

Per l'assegnazione del comparto il Comune procederà a mezzo gara.

Nelle zone di nuova espansione indicate negli strumenti urbanistici, può essere prevista la concentrazione della volumetria realizzabile in determinate porzioni delle zone stesse, subordinando la formazione della lottizzazione convenzionata all'acquisizione, da parte dei proprietari delle zone di concentrazione, dell'assenso ad edificare da parte di tutti i proprietari della zona considerata salvo in caso di dissenso ingiustificato - l'applicazione del precedente terzo comma.

ART. 27

Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio

Il Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio esistente (P.R.P.E.) di cui agli artt. 27 e segg. della legge 5 agosto 1978, n. 457, svolge, all'interno dei centri edificati, la funzione del Piano particolareggiato e del Piano di zona per l'Edilizia di tipo Economico e Popolare.

La formazione del P.R.P.E. è condizionata alla perimetrazione e disciplina, sullo strumento urbanistico, delle zone di recupero ed alla individuazione degli ambiti e degli immobili da assoggettare ad esso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 27 della L. 5.8.1978, n. 457.

Il P.R.P.E., formato ed approvato ai sensi dei precedenti artt. 19, 20 e 21, deve contenere, altresì, la individuazione delle unità minime di intervento per la ristrutturazione urbanistica, nonché prescrizioni afferenti gli ambiti e gli immobili prescelti in base alle categorie di degrado definite al successivo articolo 28.

Gli ambiti dei Piani di Recupero non possono essere costituiti essenzialmente di aree libere e non urbanizzate pressoché sprovviste di costruzioni, costituenti nell'insieme, unità minime di intervento.

Il P.R.P.E. è attuato mediante autorizzazione e concessioni singole, omero attraverso comparti formati ai sensi del precedente art. 26 fatta esclusione delle aree e degli edifici per i quali il Comune intende intervenire direttamente.

ART. 28

Zone di Recupero del Patrimonio Urbanistico ed Edilizio esistente - categorie di degrado

Agli effetti della individuazione delle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono definite le seguenti categorie di degrado:

a) degrado urbanistico, ove vi sia carenza della funzionalità dell'impianto urbano dovuta a insufficienza

degli standards di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

b) degrado edilizio, ove le condizioni d'uso dei singoli edifici o complessi edilizi siano ridotte a causa delle precarie condizioni di staticità connesse all'usura del tempo o ad inadeguate tecniche costruttive rispetto alla funzione dell'immobile, ovvero a causa della fessurazione delle strutture e delle finiture, della inadeguatezza tipologica rispetto alle esigenze funzionali, in presenza di superfetazioni che alterino la morfologia e l'impianto storico-architettonico dell'immobile o del complesso edilizio, di carenza o inadeguatezza degli impianti tecnologici;

c) degrado igienico, ove vi sia carenza degli impianti igienico-sanitari, come dotazione o come organizzazione funzionale, omero insufficiente aereazione ed illuminazione diurna, nonché ridotte condizioni di abitabilità e di utilizzazione! in relazione all'impianto planovolumetrico o alla presenza di condizioni generali di umidità;

d) degrado socio-economico, ove sussistano condizioni d'abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili o -comunque - vi sia impropria utilizzazione degli stessi, omero sussistano strutture produttive non compatibili con le preesistenti funzioni residenziali e siano presenti fenomeni comportanti le sostituzioni del tessuto sociale e delle forme produttive ad esso integrate;

e) degrado geofisico, in presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico richiedenti complessi interventi di consolidamento dei substrati dell'abitato, di aree libere impropriamente utilizzate o su cui insistono ruderi di edifici distrutti da eventi naturali o artificiali, nonché nei casi di impropria utilizzazione, abbandono o impoverimento fisico delle aree libere urbane ed extraurbane.

ART. 29

Elaborati del Piano di Recupero

Fanno parte del Piano di Recupero i seguenti elaborati:

a) descrizione storica, fisica, sociale e patrimoniale dell'immobile o degli immobili assoggettati al piano, con elenco dei proprietari e piani particellari delle proprietà da espropriare o sottoposte a particolari vincoli, rappresentate in scala 1:200 o 1:500, in relazione alle qualità ed alle dimensioni dell'intervento, nonché planimetria in scala 1:200 indicante lo stato attuale delle funzioni e le carenze igienico-sanitarie, strutturali e tecnologiche;

b) planimetrie, in scala adeguata, contenenti l'eventuale rilievo degli immobili e delle aree indicanti i tipi di intervento, le unità minime di interventi, le nuove unità abitative e funzionali, le eventuali destinazioni d'uso diverse da quelle residenziali, gli interventi di preminente e rilevante interesse pubblico;

c) relazione illustrativa degli obiettivi del Piano e delle modalità di conseguimento, corredata dalle norme di esecuzione; la relazione individua, inoltre, i soggetti operatori e le eventuali modalità di convenzionamento. In caso di degrado geofisico, la relazione sarà corredata da perizia tecnica a firma di geologo abilitato all'esercizio professionale e dal progetto di massima degli interventi di consolidamento;

d) eventuale convenzione-tipo;

e) relazione di previsioni di massima delle spese occorrenti per l'eventuale acquisizione di aree, immobili o porzioni di essi e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano;

f) programma di attuazione e di coordinamento degli atti e degli interventi necessari a realizzare il piano.

ART. 30

Interventi sul patrimonio edilizio ed urbanistico esistente

I. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si articolano nelle seguenti categorie:

a) ordinaria manutenzione: riparazione, rinnovamento, e sostituzione senza modifica di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne; riparazione e rifacimento di infissi interni, pavimentazioni interne, intonaci e rivestimenti interni; riparazione, integrazione e ammodernamento di impianti che non comportino la costruzione e la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;

b) straordinaria manutenzione: tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento intonaci o altri rivestimenti esterni; parziali interventi di consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne ed interne; parziali interventi di sostituzione, consolidamento e risanamento delle strutture orizzontali-architravi, solai, coperture-senza che ciò comporti variazioni delle quote superiori e inferiori delle strutture stesse; demolizioni con spostamenti di tramezzi divisorii non portanti; destinazione o riadattamento di locali interni esistenti a servizi igienici e impianti tecnici; rifacimento degli elementi architettonici esterni - inferriate, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, ecc. - purché senza cambiamenti di dimensioni e disegno.

È comunque esclusa dagli interventi di straordinaria manutenzione qualsiasi modifica: della forma e della posizione delle aperture esterne; della posizione, dimensione e pendenza delle scale e delle rampe; del tipo e della pendenza delle coperture.

L'amministrazione comunale può richiedere, nell'ambito della straordinaria manutenzione, l'adozione di materiali e tinteggiature idonee e la rimozione di elementi costruttivi e decorativi aggiuntivi al fabbricato originario;

c) Restauro conservativo: consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali e orizzontali fatiscenti o instabili, senza alterazione delle quote e delle dimensioni originarie e, solo in caso di provata necessità con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo, con materiali diversi; consolidamento e risanamento di scale e rampe senza alterazione delle pendenze, delle quote, delle dimensioni originarie, dei materiali dei gradini e sottogradini e, solo in caso di provata necessità con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo con materiali diversi, sottofondazioni, iniezioni nelle murature, rifacimento di tedi e coperture - grande e piccola armatura - con quote e materiali identici a quelli originari; demolizioni di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti che alterino le caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato; riparazione di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni e interni con materiali, forme e tecniche di lavorazione originari e senza modifiche della forma e della posizione delle aperture esterne; demolizione di tramezzi divisorii interni non portanti; realizzazione di servizi igienici, di impianti tecnici e delle relative canalizzazioni, di piccole modifiche distributive interne che non alterino o che ripristino l'organizzazione tipologica originaria;

Risanamento igienico ed edilizio: lavori occorrenti per adeguare il fabbricato agli standards igienici ed edilizi correnti, conservando la organizzazione tipologica, la superficie utile, il volume, le facciate principali e le relative aperture.

Per facciate principali si intendono quelle prospettanti su pubbliche vie o su spazi pubblici, con esclusione di quelle su corsi o su spazi interni anche se comuni a più proprietà.

Nell'ambito degli interventi di risanamento è compresa la demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti, anche se a suo tempo autorizzate, che alterino il fabbricato e contribuiscano al suo degrado edilizio, igienico, sociale; è compresa, inoltre, la sistemazione delle aree libere al servizio della unità immobiliare;

Ristrutturazione edilizia: lavori finalizzati a nuove organizzazioni distributive, igieniche, funzionali non rientranti nelle precedenti categorie e che riguardano parziali trasformazioni di fabbricati esistenti.

Sono ammessi:

- aumenti delle SU interna al perimetro murario preesistente, in misura non superiore al 10% della SU stessa;

- modifiche parziali delle coperture purché restino immutate le pendenze medie, le superfici utili, il numero dei piani e l'altezza massima di ciascun fronte;

- aumenti della superficie utile e/o del volume degli edifici precisati nel P.R.G., P.R.E. e P.P., in applicazione degli indici e delle norme contenute in tali strumenti.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno, comunque, garantire l'adeguamento agli standards igienici ed edilizi carenti;

I) Demolizione: si intende la demolizione totale di un fabbricato sia quella finalizzata alla ricostruzione secondo gli indici previsti dagli strumenti urbanistici comunali, sia quella finalizzata alla disponibilità dell'area per ricomposizione particellare e per servizi pubblici in funzione della ristrutturazione urbanistica.

Potrà essere consentita la demolizione e ricostruzione di singoli edifici, anche qualora la struttura esistente sia di accertata inidoneità statica, e non sia recuperabile con interventi di consolidamento. In caso di ricostruzione, la stessa dovrà avvenire secondo le norme di disciplina dello strumento di pianificazione.

II) Gli interventi sul patrimonio urbanistici sono quelli relativi alla ristrutturazione urbanistica, rivolti a sostituire l'esistente tessuti urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti degli isolati e della rete stradale.

E, comunque, fatta salva l'applicazione della disciplina vigente sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico.

TITOLO III

PRINCIPI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

CAPO I

NORME ATTINENTI IL PROCEDIMENTO LA FORMAZIONE E LA REGOLARITÀ DEGLI ATTI

ART. 31

Formazione automatica degli atti

Tutti i termini previsti dalla presente legge sono considerati termini perentori. Gli stessi

restano sospesi, però, allo scioglimento dell'organo elettivo e fino a 60 giorni dalla convalida degli eletti, e nel caso in cui vengono richieste integrazioni di atti o documenti, nonché chiarimenti; tale sospensione può operare solo una volta.

La decorrenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo ha inizio dal giorno successivo a quello in cui gli Uffici della Sezione legislativa e vigilanza o gli Uffici della Sezione Urbanistica provinciale accertano, certificandola, la completezza degli atti e la conformità alla presente legge e alla restante normativa regionale e statale, del procedimento sviluppatosi fino al momento della richiesta di accertamento. In pari data gli Uffici suddetti ne danno comunicazione al Presidente dell'organismo consultivo competente per l'inserimento nel calendario dei lavori.

L'accertamento può essere richiesto dal soggetto pubblico che, ai sensi della presente legge, debba predisporre atti od adempimenti rilevanti per il processo di formazione degli strumenti di pianificazione. La verifica della trasmissione, del ricevimento e dell'accertamento di conformità procedimentale degli atti

di pianificazione, può essere richiesta anche dai soggetti od organismi cui la presente legge attribuisce compiti o riconosce competenze preliminari o successive al loro processo di formazione.

La certificazione di accertamento viene effettuata entro 15 giorni dal ricevimento degli atti attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma collazionato o altra forma che garantisca adeguatamente la conoscenza da parte del destinatario dell'avvenuta certificazione.

ART.32

Decorrenza dei termini

Tutti i termini previsti da norme della presente legge e riferiti ad atti deliberativi per i quali sia richiesto il visto di legittimità di cui all'art. 130 Cost., decorrono dalla data di apposizione di tale visto, ovvero dal giorno in cui il visto stesso si intende apposto.

ART. 33

Variazione degli strumenti

Non è richiesta la preventiva autorizzazione per la variazione degli strumenti urbanistici generali od attuativi.

ART. 34

Documentazione e copie

In tutte le ipotesi della presente legge in cui si preveda la presa visione da parte del pubblico di atti o documenti di piano, chiunque può chiedere al Comune che ne venga rilasciata copia a proprie spese.

ART. 35

Norme sulla trasparenza amministrativa

Contestualmente all'adozione del P.R.G. e del P.R.E., il Consiglio Comunale accerta, con propria deliberazione, la consistenza delle proprietà immobiliari situate nel territorio comunale, appartenenti ai singoli Consiglieri Comunali, al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea diretta, dalle risultanze dei Registri Immobiliari alla data di adozione del Piano.

Di tale deliberazione costituisce parte integrante un elaborato grafico in cui dette proprietà risultino con apposita campitura.

La relazione al Piano adottato deve, specificatamente, motivare le determinazioni del Piano stesso relative alle consistenze immobiliari di cui al precedente 1° comma.

L'approvazione della delibera di cui al precedente primo comma è condizione di legittimità per ogni successivo atto concernente il procedimento di formazione del P.R.G. o del P.R.E.. Detta delibera, peraltro, non costituisce elemento integrante il Piano stesso se non per la parte della relazione di cui al precedente 3° comma.

CAPO II

NORME PER LA PROGETTAZIONE

ART. 36

Disciplinare - tipo di progettazione

Il disciplinare del conferimento dell'incarico di progettazione di strumenti urbanistici deve essere conforme al disciplinare-tipo predisposto dalla Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare.

Esso deve indicare:

- a) la composizione dell'eventuale gruppo di progettazione e la relativa rappresentanza;
- b) l'indicazione degli elaborati progettuali ivi compresi la visualizzazione delle osservazioni e opposizioni e le eventuali rielaborazioni;
- c) le modalità di dimensionamento del piano;
- d) le modalità di pagamento degli onorari e delle spese;
- e) i termini di consegna;
- f) la penalità per i ritardi e la rescissione del contratto, in danno del progettista, ove il ritardo superi di metà il termine assegnato.

Il disciplinare-tipo detta anche criteri e direttive per la elaborazione delle rappresentazioni grafiche, del corredo normativo e di ogni altro elemento di supporto, secondo criteri di omogeneità per i diversi tipi di strumenti urbanistici.

Per la formazione dei Piani Regolatori, la progettazione urbanistica deve essere integrata, di norma, da competenze professionali per analisi socio-economiche, territoriali ed urbane, per accertamenti di idoneità geologica dei suoli, per uso produttivo dei terreni agricoli.

Il disciplinare-tipo è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO IV

DISCIPLINA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEGLI ORGANISMI TECNICO-CONSULTIVI

CAPO I

CONFORMAZIONE DELLE STRUTTURE

ART. 37

Comitato per il Territorio e l'Ambiente Struttura

Per agevolare l'attuazione delle finalità della presente legge, è istituito il Comitato Regionale per il Territorio e l'Ambiente (CTA).

Il Comitato esprime pareri in materia urbanistica, in merito alla tutela e conservazione ambientale e all'assetto ed uso del suolo, nonché, in generale, su quanto altro attenga le funzioni previste dall'art. li dello Statuto Regionale, dal D.P.R. 15.1.1972, n. 8 e dal D.P.R. 24.7.1977, n. 616.

Il Comitato si attiva in due Sezioni Regionali; "Pianificazione.", "Legislativa e Vigilanza", con articolazione territoriale in quattro Sezioni Urbanisti che Provinciali.

Il Comitato e le Sezioni esprimono pareri e forniscono consulenza agli Organi della Regione, ai Comuni ed alle Province.

Il Comitato e le Sezioni Regionali, nel rispetto delle norme stabilite nei successivi articoli, sono costituiti

con decreto del Presidente della Giunta regionale; durano in carica una legislatura e sono rinnovati all'inizio di ogni legislatura, entro tre mesi dalla convalida del Consiglio Regionale.

Le Sezioni Urbanistiche Provinciali sono costituite con decreto del Presidente della Provincia, su deliberazione del Consiglio; durano in carica una legislatura e sono rinnovate con il Consiglio Provinciale entro tre mesi dalla convalida di tale Organo; in caso di inerzia della Provincia, provvede alla loro costituzione il Presidente della Giunta Regionale, con decreto emesso su deliberazione del Consiglio Regionale.

ART. 38

Comitato per il Territorio e l'Ambiente Composizione

Il Comitato per il Territorio e l'Ambiente è formato da:

- il Componente la Giunta Regionale preposto al Settore, con funzioni di Presidente;
- sette componenti eletti dal Consiglio Regionale di cui due in rappresentanza delle mi

noranze scelti su terne indicate dall'ANCI, dall'UPI, dall'UNCEM; dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori degli imprenditori; dalle Università Abruzzesi; dalle Associazioni culturali più rappresentative in materia urbanistica, naturalistica ed ecologica;

sette componenti eletti dal Consiglio Regionale di cui due in rappresentanza delle minoranze dei quali uno esperto in materia di Beni Ambientali, e sei provenienti rispettivamente: tre dalla Sezione Pianificazione e tre dalla Sezione Legislativa e Vigilanza;

- quattro Rappresentanti delle Province designati dai rispettivi Consigli Provinciali;
- quattro Funzionari regionali, con voto consultivo, designati dalla Giunta regionale, scelti tra i componenti delle Sezioni e tra Funzionari in base a specifiche competenze e responsabilità loro affidate nei settori della Programmazione e dell'Urbanistica.

ART. 39

Comitato per il Territorio e l'Ambiente Compiti e attribuzioni

Il Comitato per il Territorio e l'Ambiente esprime parere obbligatorio, non vincolante, sui provvedimenti concernenti il Quadro di Riferimento Regionale, sui Piani Territoriali ai vari livelli, sui Piani di Settore, sui Progetti Speciali Territoriali e su procedimenti di pianificazione la cui approvazione spetta al Consiglio Regionale, sui progetti di legge di iniziativa della Giunta Regionale in materia urbanistica o ambientale, nonché su quella concernente l'assetto, la tutela e l'uso del suolo.

Salvo quanto disposto ai successivi artt. 85 comma 3° e 77 comma 2°, il Comitato e le Sezioni chiamati ad esprimere, in relazione alle specifiche attribuzioni, pareri su materie già di competenza dello Stato trasferite o delegate ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 281 del 16.5.1970, del D.P.R. n. 8 del 15.1.1972 e del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977, esercitano specificatamente i compiti di natura consultiva già attribuiti al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, agli Ingegneri Capi degli Uffici del Genio Civile, ai Comitati Provinciali e Regionali dell'edilizia scolastica alla Soprintendenza, per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici.

ART. 40

Sezione Pianificazione

La Sezione Pianificazione del Comitato per il Territorio e l'Ambiente è composta da cinque esperti eletti dal Consiglio regionale di cui uno in rappresentanza delle minoranze e da due Funzionari tecnici, con

voto consultivo, del Settore, designati dalla Giunta Regionale. Ai suddetti membri è richiesta una provata competenza in urbanistica, economia, geotecnica, scienza agraria e forestale, igiene ambientale.

La Sezione svolge, prevalentemente, compiti di studio e ricerca territoriale; inoltre:

- cura, allestisce ed aggiorna, anche attraverso il sistema di informatica, la carta regionale dell'uso del suolo e la documentazione cartografica con i relativi aggiornamenti su tutto il territorio regionale, attraverso specifica commissione, articolata in gruppi di lavoro preposti alla definizione degli aspetti informativi; organizzativi e tecnici, composta da esperti in geologia e geografia e da esperti rappresentanti degli usi Civici, dell'IGM, dell'Università, del Catasto, del Genio Civile delle Opere Marittime e da Funzionari tecnici regionali dei Settori: Urbanistica, Lavori Pubblici, Industria, Commercio e Agricoltura.

È istituito il Gruppo di Lavoro Interdisciplinare che sovrintende alla Predisposizione del Q.RR. ed ai relativi aggiornamenti, nonché alla formulazione dei criteri guida per la pianificazione. Il Gruppo stesso è costituito, con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, ed è composto da:

- il Componente della Giunta Regionale preposto al Settore Urbanistica, che lo presiede; - cinque Esperti esterni, di comprovata e dimostrata capacità e professionalità nelle materie economico-sociali, urbanistica e ambiente, agricoltura, trasporti e infrastrutture, di nomina della Giunta Regionale;

- quattro Rappresentanti delle Province, ciascuno eletto dai rispettivi Consigli Provinciali;

- nove Funzionari regionali di livello non inferiore al VII, rispettivamente designati dai Settori: Urbanistica, Programmazione, Agricoltura, Industria, Turismo, Lavori Pubblici, Trasporti, Commercio, Sanità.

Un Funzionario designato dal Settore Urbanistica, di livello non inferiore al VI, svolge le funzioni di Segretario.

ART. 41

Sezione Legislativa e Vigilanza

La Sezione Legislativa e Vigilanza è composta da cinque Esperti, di cui due designati dall'UPI e dall'ANCI, e tre eletti dal Consiglio Regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, nonché da due dipendenti regionali designati dalla Giunta Regionale, con voto consultivo. Ai suddetti membri è richiesta una provata competenza giuridica e amministrativa in materia di urbanistica e di uso del suolo.

La Sezione Legislativa e Vigilanza:

- formula, collegialmente, pareri legali per gli organi consultivi e deliberanti della Regione, per i Comuni e per le Province, nelle materie di cui all'art. 16 dello Statuto regionale, al D.P.R. n. 8 del 15.1.1972 ed al D.P.R. n. 616 del 24.7.1977, in ordine all'uso ed alla tutela del suolo e dell'ambiente;

- concorre alla predisposizione degli schemi dei provvedimenti legislativi nelle suindicate materie;

- esprime pareri sulla regolarità delle autorizzazioni e della esecuzione degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica, portate all'attenzione degli organi regionali da Amministrazioni locali o da cittadini;

- svolge indagini su specifiche situazioni urbanistiche ed edilizie, su espressa richiesta degli Organi della Regione;

- formula pareri per l'esercizio dei poteri sostitutivi della Regione per l'adozione di atti dei Comuni inadempienti;

- effettua sistematici controlli sugli adempimenti delle Amministrazioni locali in ordine alle procedure di

legge di formazione ed attuazione degli strumenti urbanistici.

I Commissari ad acta per l'espletamento dei poteri surrogatori previsti, anche dalla presente legge, nei confronti delle Amministrazioni locali inadempimenti, sono scelti, rispettivamente, nell'ambito delle specifiche attribuzioni:

a. dalla Giunta regionale tra i Componenti la Sezione Legislativa e Vigilanza e tra i Funzionari del Settore di livello non inferiore al VII;

b. dal Consiglio Provinciale tra i Componenti la relativa Sezione Urbanistica e tra i Funzionari del Servizio Urbanistico Provinciale.

ART. 42

Sezioni Urbanistiche Provinciali

Ciascuna Sezione Urbanistica Provinciale è composta da sette esperti esterni, di cui due in rappresentanza delle minoranze, eletti da ogni Consiglio Provinciale, e da due Funzionari tecnici di cui uno responsabile del Servizio urbanistico Provinciale, con voto consultivo.

Ai suddetti membri è richiesta una provata competenza in urbanistica, diritto amministrativo, geotecnica, scienze agrarie e forestali, ingegneria civile; la Sezione Urbanistica presieduta dal Presidente della Provincia o un Assessore Provinciale delegato.

Le Sezioni Urbanistiche Provinciali esprimono pareri sulle funzioni delegate in materia urbanistica e sugli atti previsti dalla presente legge, curandone l'istruttoria.

ART. 43

Segreteria degli Organismi Consultivi

Le funzioni di Segretario degli Organismi consultivi, di cui ai precedenti articoli sono svolte da Funzionari regionali o provinciali, nominati con i decreti presidenziali di costituzione degli stessi.

ART. 44

Designazione degli esperti e attribuzioni del Presidente del C.T.A.

I Componenti del Comitato per il Territorio e l'Ambiente e delle Sezioni Regionali e provinciali sono scelti, di norma, tra esperti i quali si impegnino, per la durata del mandato, non assumere incarichi di progettazione di strumenti urbanistici e di pianificazione di competenza del Comitato o delle Sezioni di cui fanno parte.

L'elezione, la designazione o la nomina degli Esperti ha luogo nell'ambito delle designazioni proposte dai componenti l'organo competente e per ogni designazione deve essere depositato, presso le Segreterie del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale e della Provincia, un curriculum con l'indicazione della professionalità specifica del designato e le attività svolte ed attinenti la materia dell'incarico.

Copia di tale curriculum deve essere rimessa ai Componenti l'organo competente alla elezione, alla designazione o alla nomina, almeno 15 giorni prima della seduta in cui si adotta la relativa deliberazione.

Il Componente la Giunta Regionale preposto al Settore, assume la presidenza del C.T.A. e delle Sezioni regionali e nomina, per ciascuno di tali Organismi consultivi il Vice Presidente, che lo sostituisce, a tutti gli effetti, in caso di assenza o di impedimento.

Il Componente la Giunta Regionale preposto al Settore, nella qualità di Presidente del Comitato per il Territorio e l'Ambiente, convoca le Sezioni riunite; formula, di intesa con le Sezioni, il programma di attività e l'ordine del giorno; riunisce, di norma almeno ogni sei mesi, collegialmente in conferenze di servizi, gli Organismi tecnico-consultivi regionali e provinciali, ovvero i Presidenti e i Vice Presidenti degli stessi, per verificare lo stato dei lavori e l'espletamento delle attribuzioni delle Sezioni, per coordinare e unificare l'attività istruttoria e di controllo della pianificazione e delle trasformazioni dell'uso del suolo.

Il CTA e le Sezioni potranno essere consultate, su richiesta del Consiglio e della Giunta Regionale, nonché dei Consigli e delle Giunte Provinciali, su argomenti che, pur non rientrando tra quelli obbligatoriamente sottoposti al loro esame, influiscono in modo rilevante sull'assetto del territorio.

ART. 45

Partecipazione alle sedute a titolo consultivo

Alle sedute del CTA e delle Sezioni possono essere chiamati a partecipare, senza di

ritto di voto, i rappresentanti della Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici, dell'Ispettorato Regionale delle Foreste, della Soprintendenza Archeologica del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, del Compartimento dell'ANAS, del Compartimento delle Ferrovie dello Stato, del Genio Civile delle Opere Marittime, del Compartimento dell'ENEL e di altre Amministrazioni dello Stato e di Enti pubblici. E obbligatorio chiamare i rappresentanti del Parco Nazionale d'Abruzzo, nei limiti delle proprie competenze, per questioni che interessano il territorio dello stesso.

Il Presidente del Comitato e delle Sezioni può far intervenire alle sedute, di volta in volta e senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente esperti in speciali problemi, nonché Funzionari statali e regionali dei settori interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Possono essere invitati a partecipare ai lavori istruttori e alle sedute, senza diritto di voto, i Componenti delle altre Sezioni nonché i Rappresentanti delle Amministrazioni locali direttamente interessate, con facoltà di essere coadiuvati da esperti e tecnici di fiducia.

Possono partecipare, senza diritto di voto alle sedute degli Organismi consultivi i Consiglieri Regionali, ed i Consiglieri Provinciali a quelle della Sezione Provinciale di competenza.

ART. 46

Servizio Urbanistico Provinciale

Per l'esercizio delle funzioni in materia urbanistica e di pianificazione e per lo svolgimento dell'attività tecnico-consultiva delle Sezioni Provinciali, ciascuna Provincia istituisce il Servizio Urbanistico Provinciale (SUP) formato da un Responsabile Architetto o Ingegnere e da Funzionari tecnici e Personale amministrativo in numero idoneo ad assicurare l'espletamento dell'attività e dei compiti delegati.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, d'intesa con le Amministrazioni provinciali, assegnerà alle Province, in via provvisoria, personale proprio, in particolare quello di cui Ala legge 285/77 per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge.

ART. 47

Incompatibilità, Astensione e Decadenza

Non possono far parte in qualità di esperti del CTA e delle sue articolazioni funzionali i Sindaci e gli Assessori in carica nei Comuni della Regione, né i Presidenti e gli Assessori delle Province.

I Consiglieri Comunali e Provinciali nonché i componenti delle commissioni Edilizie ed Urbanistiche

Comunali e quanti abbiano carichi pendenti con il Comune in materia di urbanistica, non possono deliberare né in sede consultiva né in sede decisionale sugli atti di pianificazione ai quali comunque abbiano concorso nella fase formativa.

Gli iscritti in albi professionali e gli esperti, che partecipano, anche parzialmente, Alla progettazione o, comunque, Ala redazione dei Piani Territoriali e Piani Urbanistici Generali o Attuativi, non possono far parte degli Organismi consultivi regionali o provinciali, competenti all'emanazione di pareri o di atti di controllo o verifica sui citati strumenti.

Il divieto di cui al comma precedente si estende anche ai professionisti facenti parte di associazioni professionali o di persone giuridiche private che partecipino, anche parzialmente, alla progettazione o, comunque, alla redazione dei suddetti strumenti di pianificazione.

Gli iscritti in albi professionali e gli esperti facenti parte degli Organismi di cui al precedente primo comma, non partecipano alle riunioni di tali Organismi, quando questi prendono in esame atti o documenti urbanistici concernenti Enti pubblici territoriali o loro Associazioni, con i quali gli stessi abbiano rapporti di consulenza o assistenza professionale. Analogo obbligo di astensione grava sui soggetti interessati nell'ipotesi di cui al comma precedente.

La norma di cui al precedente comma si applica anche in caso di collegamento professionale in atto tra Componenti degli Organismi consultivi ed iscritti ad albi che abbiano partecipato o partecipino all'elaborazione di atti documenti urbanistici relativi ad Enti territoriali anche diversi da quelli il cui strumento urbanistico sia in esame presso gli Organismi consultivi stessi.

Debbono astenersi dal partecipare all'attività degli Organismi consultivi i Membri che siano stati condannati in primo grado per violazioni edilizie, urbanistiche ed ambientali omero per reati contro la Pubblica Amministrazione. Il Consiglio Regionale o il Consiglio Provinciale, per le rispettive attribuzioni, n dichiarano la decadenza allorché la condanna sia definitiva ed inappellabile.

Il componente del CTA e delle sue artica fazioni funzionali decade automaticamente dalla carica in caso di dimissioni, quando siano accertate le cause di ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai precedenti commi, quando ometta di partecipare, senza giustificato motivo inserito a verbale, a più di tre sedute consecutive, omero quando non assolva, nell'ari no, almeno ai 2/3 degli incarichi assunti. Della decadenza prende atto il Presidente dell'Organismo tecnico-consultivo con proprio provvedimento.

CAPO II

DISCIPLINA FUNZIONALE DEGLI ORGANISMI CONSULTIVI

ART. 48

Formazione della volontà collegiale

Gli Organismi collegiali chiamati a con correre, con visti, riscontri e pareri, alla formazione degli atti e provvedimenti di pianificazione, sono assoggettati alle norme della presente legge.

Le adunanze degli organismi consultivi sono valide con la presenza di due quinti de Componenti, purché questi siano stati messi . conoscenza della data, del luogo e degli argomenti della riunione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma collazionato, inviati almeno setti giorni prima della data medesima.

Le determinazioni di tali Organismi sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 49

Calendario e articolazione dei lavori

Il Presidente del CTA, di concerto con i Presidenti delle Sezioni Provinciali, predispone ed aggiorna periodicamente il calendario dei lavori per l'attività degli Organismi consultivi previsti dalla presente legge, dandone comunicazione ai Presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale; stabilisce le priorità dell'attività degli Organismi medesimi per l'esame delle pratiche, tenuto conto dell'ordine cronologico di trasmissione e attestazione di regolarità, dell'importanza del Comune, dell'urgenza degli argomenti da trattare, delle particolari esigenze di attuazione tecnica ed economica dei piani, della salvaguardia del territorio e dell'ambiente, di eventuali indifferibilità.

I Presidenti degli Organismi consultivi costituiscono, di volta in volta, sui singoli argomenti, Commissioni Istruttorie, nell'ambito delle quali nominano il Relatore.

Le Commissioni Istruttorie sono costituite di almeno tre componenti, di cui un funzionario. I Presidenti, di intesa con i Componenti, disciplinano i lavori preparatori delle Commissioni Istruttorie con frequenza infrasettimanale, assegnando il termine per il deposito della relazione. In caso di inadempienza, la relazione è surrogata da un parere tecnico-valutativo dell'Ufficio.

ART. 50

Commissione Istruttoria

La Commissione Istruttoria esamina, presso le sedi della Regione o della Provincia gli elaborati progettuali, gli atti ed i documenti connessi.

La Segreteria del CTA e delle Sezioni mette a disposizione della Commissione Istruttoria la documentazione e gli atti preliminari completi in ogni parte.

Il Relatore è tenuto a presentare, entro il termine prefissato, le relazioni e le proposte di parere sugli argomenti assegnati.

Per migliore individuazione e definizione di specifici oggetti, il Relatore può essere affiancato da esperti e tecnici esterni, Funzionari di Amministrazioni Pubbliche e di Enti indicati ed invitati dal Presidente.

I Presidenti degli Organismi tecnico-consultivi, in particolari casi, possono disporre sopralluoghi della Commissione Istruttoria o visite collegiali.

ART. 51

Istruttoria

La certificazione di cui al precedente art. 31, comma 3°, costituisce il riscontro indispensabile per l'avvio dell'esame di merito.

Secondo l'ordine prestabilito dal calendario dei lavori, gli Uffici preposti svolgono la ricognizione preliminare del contenuto tecnico e giuridico delle pratiche in istruttoria e redigono una relazione illustrativa di tutti gli elementi necessari per il parere degli Organismi consultivi.

Per gli strumenti di pianificazione, gli Uffici provvedono a compilare anche una scheda riepilogativa dello stato dell'assetto del territorio, dei dati dimensionali e di progetto, degli obiettivi prefissati, dei pareri di Amministrazioni ed Enti pubblici, dei vincoli e delle limitazioni nell'uso del suolo, della conformità ai Piani di scala superiore ed a norme regolamentari e di legge, della catalogazione delle osservazioni ed opposizioni agli strumenti di pianificazione in esame.

La Commissione Istruttoria, ai fini della propria valutazione, utilizza gli elementi illustrativi d'ufficio ed il Relatore predispone, di conseguenza, un parere tecnico-valutativo, formulando un dispositivo da sottoporre alla Sezione o al CTA.

La relazione e gli allegati illustrativi dell'Ufficio e il parere tecnico-valutativo, firmati dall'estensore, devono essere depositati, insieme agli elaborati ed agli atti oggetto d'esame, presso la Segreteria del CTA e della Sezione, che ne dà immediata comunicazione al Presidente e ad ogni componente.

Non possono essere inserite all'ordine del giorno, né possono essere esaminate dalla Commissione Istruttoria, pratiche che non abbiano l'attestazione di regolarità e di completezza o che siano sprovviste della relazione d'Ufficio.

ART. 52

Ordine del giorno delle sedute

Il Presidente, per ogni seduta del CTA e delle Sezioni, formula un ordine del giorno dei lavori; ne dà comunicazione ai Componenti nei termini di cui al precedente art. 48, e 2° comma, stabilisce la data della seduta per la trattazione dello stesso.

È fatto obbligo al Presidente di convocare gli Organismi consultivi almeno una volta al mese, pena l'applicazione dell'art. 328 C.P..

Le modifiche dell'ordine del giorno ed, in particolare l'inserimento di pratiche urgenti, debbono essere tempestivamente resi noti con telegramma collazionato.

ART. 53

Verbalizzazione delle sedute

Le sedute degli Organismi tecnico-consultivi sono verbalizzate su apposito registro e, per ogni argomento, si registrano: oggetto, località, atti amministrativi, Commissione Istruttoria, Relatore, dispositivo finale ed espressioni di voto.

Il e le Sezioni, per le rispettive attribuzioni, in relazione agli elementi istruttori ed alle indicazioni del Relatore, esprimono il parere finale con voto motivato.

I componenti possono richiedere l'inserimento a verbale di proprie dichiarazioni e pareri.

Espressioni di voto diverse dalle proposte del Relatore, vanno rese per iscritto nella forma di relazione-parere, e corredate di dispositivo nel caso in cui il proponente chieda che vengano allegate agli atti ai fini delle decisioni degli Organi deliberanti della Regione o della Provincia.

I pareri formulati con prescrizioni, che comportino il recepimento da parte degli Enti o soggetti proponenti, debbono essere manifestati in forma dettagliata ed in termini inequivoci con descrizioni puntuali, specie quando comportino modifiche o revisioni degli elaborati cartografici.

ART. 54

Parere, efficacia e sospensione dei termini

Le Sezioni debbono indicare, specificatamente, gli eventuali stralci, anche nella entità di superficie e di volume, senza segnare le tavole di progetto; nel caso in cui la loro indicazione planimetrica sia richiesta dagli Enti interessati, essa deve essere eseguita, nel corso di sedute collegiali della Sezione, dalla Commissione Istruttoria e dal Relatore con segno indelebile e non alterabile su due copie conformi agli elaborati di piano, firmate dal Relatore, dal Presidente e dal Segretario; di esse, una viene trasmessa all'Amministrazione interessata in allegato al parere ed agli atti deliberativi, l'altra va custodita dalla Segreteria della Sezione.

I Presidenti del CTA e delle Sezioni sono tenuti all'immediato invio e alla notifica dei pareri al Comune. L'invio vincola il Comune alla applicazione immediata delle misure di salvaguardia per quanto attiene

alle indicazioni, osservazioni e prescrizioni contenute nel parere. L'invio e la notifica stessa comportano la sospensione dei termini e del silenzio-assenso di cui al precedente art. 31, sino all'avvenuta determinazione da parte degli Organi competenti all'approvazione.

ART. 55

Publicazione dell'attività degli organismi consultivi

Le Segreterie del CTA e delle Sezioni, coadiuvate dagli Uffici del Settore, sono tenute ad aggiornare mensilmente lo schedario delle pratiche giacenti e di quelle in corso d'istruttoria, e ne danno comunicazione al Presidente ed ai Componenti.

Il Presidente del CTA e delle Sezioni Provinciali, periodicamente, danno notizia dello stato delle giacenze al Consiglio Regionale, alla Giunta Regionale ed alle Province ed, annualmente, d'intesa con le Sezioni, predispongono il resoconto dell'attività per il Consiglio Regionale e per i Consigli Provinciali.

CAPO III

DISCIPLINA DELLA ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE REGIONALI E PROVINCIALI

ART. 56

Servizi regionali e provinciali in materia di urbanistica ed uso del suolo

Allo svolgimento delle attività in materia urbanistica e pianificazione territoriale, adempiono i Servizi, gli Uffici e le Unità operative del I Dipartimento della Giunta Regionale -Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio e quelli istituiti presso le Province per:

- l'istruttoria degli strumenti urbanistici sottoposti ad approvazione o ad accertamento di conformità;
- la raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e numerazione dei dati, informazione, documenti, elaborati tecnici e grafici sull'uso del suolo;
- la predisposizione di documenti di pianificazione regionale e degli strumenti di pianificazione territoriale e comunale, in caso di esercizio dei poteri sostitutivi;
- la memorizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione realizzate e di quelle ammesse a contributo;
- l'inventario dei beni ambientali e storici;
- la verifica dello stato di attuazione della pianificazione;
- la vigilanza e predisposizione delle misure di salvaguardia e di controllo di competenza;
- la consulenza tecnica e giuridica agli Enti Locali per la pianificazione e gestione urbanistica.

TITOLO V

MISURE DI SALVAGUARDIA

ART. 57

Salvaguardia nei confronti di domande ed istanze

Dalla data di prima adozione di ogni atto e documenti di pianificazione, e fino alla loro entrata in vigore, il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di autorizzazione e di concessioni

edilizie, e sulle istanze di lottizzazione in contrasto con le previsioni e prescrizioni degli strumenti adottati.

Dalla notifica dei pareri degli Organismi tecnico-consultivi, il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle istanze in contrasto con i pareri stessi.

Per gli effetti dei commi precedenti, il Sindaco è tenuto a notificare agli interessati, entro 60gg. dalla istanza, gli elementi di contrasto rilevati ed a precludere la formazione, per silenzio-assenso, delle autorizzazioni e concessioni edilizie.

ART. 58

Salvaguardia nei confronti di provvedimenti rilasciati

A richiesta del Sindaco e per il periodo indicato nel primo comma dell'articolo precedente, la Giunta Regionale può, con provvedimento motivato da notificarsi all'interessato nei modi indicati dal C.P.C., ordinare la sospensione dei lavori per i quali la autorizzazione o la concessione sia stata rilasciata prima dell'adozione degli strumenti urbanistici e che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti stessi.

Il provvedimento di sospensione indica anche i lavori e gli adempimenti necessari a garantire che le opere sospese non subiscano danni o forme di degrado durante il periodo di sospensione.

ART. 59

Lavori in contrasto con successive prescrizioni urbanistiche

Il termine di cui al penultimo comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 successivamente modificata ed integrata, decorre dall'entrata in vigore delle nuove norme e prescrizioni urbanistiche.

TITOLO VI

NORME REGOLATRICI DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

CAPO I

CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE

ART. 60

Concessione edilizia

E' legittimato ad ottenere la concessione edilizia il proprietario o altro titolare di diritto reale ai sensi della legge civile. Possono richiedere ed ottenere le autorizzazioni per le opere di cui al successivo comma 5, oltre ai soggetti predetti anche i legittimi possessori o detentori dell'immobile.

Il proprietario o chi ne ha titolo deve chiedere al Sindaco la concessione per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale.

La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata.

L'atto di impegno unilaterale e le convenzioni previste dagli artt. 7 - 8 della legge 28.1.1977, n. 10 e 9 della legge 25.3.1982, n. 94, nonché la concessione edilizia nel caso di asse servimento di lotti, debbono essere trascritti, a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese dei richiedenti, nei Registri Immobiliari, in modo da far risultare sia la destinazione dell'immobile, sia le aree di pertinenza asservite all'immobile stesso.

Fermo restando che la ordinaria manutenzione è consentita, previa comunicazione della descrizione dei lavori agli Uffici comunali, sono soggette ad autorizzazione gratuita le opere di cui alle categorie b), c), d) del precedente art. 30 e le altre opere per le quali essa sia prevista da norme dello Stato anche a formazione tacita.

Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 della legge 28.1.1977, n. 10 per la concessione gratuita, e quelli di cui agli artt. 7 della stessa legge e 9 della legge 25.3.1982, n. 94 per l'edilizia convenzionata, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione, stabiliti dalla Regione con legge.

La concessione è trasferibile ai successori e aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa.

Le concessioni relative ai singoli edifici non possono avere validità complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, i quali devono, comunque, essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione. Nei casi, edifici mono e bifamiliari costruiti in economia dal concessionario per uso proprio, consentito un ulteriore periodo di due anni più la ultimazione dei lavori.

Un periodo più lungo per la ultimazioni dei lavori può essere consentito dal Sindaco in relazione alla mole delle opere da realizzare delle sue particolari caratteristiche costruttive

Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.

Per ultimazione dell'opera s'intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione per l'abilità e l'agilità.

Il concessionario ha l'obbligo di comunicarle al Sindaco, con lettera raccomandata, l'avvenuto inizio dei lavori ed il completamento degli stessi. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, in caso di inadempimento agli obblighi di cui sopra, il concessionario è tenuto a corrispondere una sanzione pari a 1/20 del contributo concessorio. Alla scadenza del termine per l'inizio ed ultimazione lavori, il Sindaco è tenuto a svolgere i necessari accertamenti.

È ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

La proroga può essere sempre prevista nel provvedimento di concessione del Sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.

ART. 61

Mappe degli asserventi di aree

Presso l'Ufficio Tecnico comunale o, in mancanza, presso la Segreteria Comunale, è conservata una copia delle mappe catastali vigenti, firmate dal Sindaco, da aggiornarsi sulla base delle concessioni rilasciate.

All'atto della presentazione della domanda di concessione, il richiedente deve presentare un estratto delle mappe catastali vigenti, indicando, con esatta grafia, le opere progettate e le aree, opportunamente campite, sulle quali si computa la superficie relativa agli indici di progetto o, nel caso di edifici agricoli, le unità aziendali di pertinenza. Tali indicazioni dovranno essere riportate sugli elaborati degli strumenti urbanistici.

All'ultimazione dei lavori, edifici e relative aree vengono controllati alla presenza del titolare della concessione e riportati definitivamente, con segno indelebile, sulle mappe catastali di cui al precedente 1° comma.

Le mappe suddette hanno pieno valore per il diniego di ulteriori concessioni, qualora interessino aree già utilizzate per precedenti costruzioni nel computo degli indici e parametri urbanistico -edilizi.

ART. 62

Controllo partecipativo

Chiunque ha diritto di prendere visione, presso gli Uffici comunali, delle domande e dei relativi progetti e delle concessioni edilizie.

I Comuni sono tenuti, a richiesta, a fornire copie dei relativi atti, ponendo a carico dei richiedenti le spese per la riproduzione.

L'estratto delle concessioni dovrà essere esposto per quindici giorni all'Alba del Comune.

ART. 63

Intervento sostitutivo per mancato rilascio di concessione

Fatte salve le norme di cui all'art. 8 della legge 25.3.1982, n. 94 relative al silenzio-assenso e per il periodo di loro validità, decorsi i termini di cui all'art. 31 della legge 17.8.1942, n. 1150 e successive integrazioni e modificazioni, senza che sia intervenuta la decisione in ordine al rilascio o meno della concessione, i richiedenti possono inoltrare al Comune un atto extra giudiziale di diffida, trasmettendone copia alla Provincia.

Decorso il termine di trenta giorni dalla notifica della diffida senza che il Sindaco abbia deciso, la Provincia provvede in via sostitutiva, entro sessanta giorni, a mezzo di apposito Commissario ad acta.

ART. 64

Deroghe deva strumenti urbanistici generali

I poteri previsti dall'art. 41 quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 nel testo vigente, sono esercitati dal Sindaco con le procedure e nei limiti stabiliti dal presente articolo.

Entro 30 giorni dall'istanza, il Consiglio Comunale, previo parere della Commissione Edilizia ed Urbanistica, delibera in merito; nel caso in cui la deroga è ritenuta ammissibile. Il Sindaco, nei 10 giorni successivi, richiede i nulla-osta del Consiglio Provinciale nonché, ove occorra, del Presidente della Giunta Regionale e delle Soprintendenze ai beni storico-artistici ed archeologici, che devono essere resi nel termine di 60 giorni; il Sindaco definisce la questione nei 30 giorni successivi.

La deroga può avere ad oggetto soltanto opere ed impianti pubblici o di interesse pubblico, esclusi, comunque, gli alberghi ed edifici di uso pubblico a carattere residenziale, salvo il disposto del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 81 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616; essa può riguardare esclusivamente i limiti di altezza, i rapporti di copertura, i distacchi dai confini tra edifici

Salvo il disposto del citato art. 81 D.P.R. 24.7.1977 n. 616, nel caso di edifici e di impianti di proprietà pubblica sono derogabili anche i rapporti di edificabilità, fermi restando i perimetri degli spazi ad essi riservati negli strumenti urbanistici.

CAPO II

PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE (P.P.A.)

ART. 65

Dimensionamento e contenuti

Il dimensionamento degli interventi da ricomprendere nel P.P.A. è calcolato sulla base dei seguenti criteri indicativi:

- a) analisi della situazione di fatto dei vari tipi di insediamento e della dinamica demografica e socio-economica;
- b) individuazione delle capacità insediative residuali dello strumento urbanistico generale e dei fabbisogni di infrastrutture e servizi, in relazione ai carichi di utenza attuali e futuri.

Il P.P.A., in rapporto anche alle previsioni della spesa pubblica nell'ambito comunale per il periodo considerato, deve contenere:

- a) una relazione sullo stato di attuazione del vigente strumento urbanistico generale, con la valutazione del fabbisogno complessivo, da soddisfare nel periodo considerato, e delle capacità insediative del territorio comunale contenente, altresì le indicazioni e le proposte di intervento formulate dai soggetti pubblici e privati;
- b) una relazione finanziaria con la previsione dei costi e delle spese relative alla attuazione del P.P.A. tenendo anche conto dei proventi di cui all'art. 12 della L. 28.1.1977, n. 10 e delle altre previsioni del bilancio Comunale;
- c) un programma per la realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature pubbliche di interesse Comunale, con l'indicazione delle aree e degli immobili da acquisire, in conformità con lo strumento urbanistico;
- d) l'indicazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica definiti al precedente art. 30, par. II;
- e) l'individuazione delle aree residenziali di nuovo impianto, ivi comprese quelle turistiche, di cui si intende avviare l'attuazione nel periodo considerato;
- f) gli interventi pubblici necessari per garantire la tutela e l'uso sociale dei beni storici, ambientali e del patrimonio naturale;
- g) elaborati, alla stessa scala degli strumenti urbanistici di riferimento, con l'inquadramento del P.P.A. e la delimitazione delle aree e degli immobili nelle quali gli interventi si realizzano, a mezzo di strumenti attuativi o di concessione singola.

ART. 66

Formazione ed approvazione

Il Programma Pluriennale di attuazione

adottato dal Consiglio Comunale con le seguenti modalità:

- i Comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti deliberano il P.P.A. in concomitanza con la approvazione del bilancio pluriennale; esso ha durata triennale;
- i Comuni con popolazione residente inferiore a 20.000 abitanti obbligati al P.R.G. adottano il P.P.A. entro il 31 dicembre dell'anno in cui avviene il rinnovo delle Assemblee elettive ed, in ogni caso, contestualmente al P.R.G.; esso ha durata quinquennale.

Il P.P.A. adottato, è depositato per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione presso la Segreteria Comunale; dell'avvenuto deposito è dato avviso al pubblico a mezzo di manifesti ed, eventualmente, anche in altre forme.

Durante il periodo di deposito, chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie tendenti a proporre scelte specifiche o generali; gli Enti Pubblici interessati sono tenuti a trasmettere al Comune i loro programmi su base pluriennale. Nel medesimo periodo il Comune promuove specifiche consultazioni.

Entro 30 giorni successivi al termine di cui al precedente 2° comma, il Comune approva definitivamente il P.P.A. e lo trasmette, per conoscenza, alla Regione ed Ala Provincia.

La delibera di approvazione del P.P.A. è soggetta al controllo di cui all'art. 130 della Costituzione.

Il P.P.A. è depositato presso la Segreteria comunale per l'intero periodo di validità, a disposizione di chiunque.

Nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge i Comuni obbligati alla formazione del P.R.G. e già dotati di strumento urbanistico generale, sono tenuti ad adottare il P.P.A., indicando anche i tempi di formazione ed esecuzione dei piani di lottizzazione convenzionata e dei piani di recupero d'iniziativa privata.

Il P.P.A. successivi al primo, debbono essere adottati entro il sesto mese antecedente la scadenza del precedente P.P.A.

Sono ammesse variazioni al P.P.A. per motivate e documentate esigenze di ordine generale.

Nell'ultimo anno di durata del P.P.A. non sono ammesse, di norma, varianti al P.R.G. che comportino modifiche al P.P.A. diverse da quelle previste al precedente comma.

ART. 67

Effetti

In caso di mancata presentazione dell'istanza di concessione nei termini previsti, il Comune, ove non Attenga di inserire le relative aree ed immobili nel successivo P.P.A., procede all'esproprio degli stessi ai sensi dell'art. 13, 6° comma della legge 28.1.1977, n. 10. Le aree espropriate conservano la destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente.

In caso di slittamento dell'intervento al successivo P.P.A., è consentita l'edificazione soltanto previo convenzionamento a termini degli artt. 7-8 della legge 28.1.1977, n. 10 e 9 della legge 25.3.1982, n. 94.

In caso di espropriazione, il Comune assegna, secondo criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, le aree in proprietà o in diritto di superficie, dando la preferenza ai proprietari espropriati, previa stipula di una convenzione contenente tutti gli elementi di cui all'art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni.

In caso di attribuzione delle aree previste nel precedente comma hanno diritto di prelazione, a parità di condizioni, i soggetti che si obbligano a stipulare la convenzione prevista negli artt. 7 e 8 della legge 28.1.1977, n. 10.

Nel caso in cui gli interventi sulle aree attribuite ai sensi dei precedenti commi non vengano eseguiti nel termine stabilito, esse sono retrocesse al Comune, restituzione delle sole somme pagate, senza alcun interesse o rivalutazione.

Le somme ricevute dal Comune con la cessione a terzi delle aree espropri prodotti gli importi occorsi per la loro attribuzione e le altre spese sostenute nel comune, sono versate sul conto corrente vincolato presso la Tesoreria

comunale a e con le destinazioni indicate dall'art. 12 della L. 28.1.1977, n. 10.

TITOLO VII

TUTELA E TRASFORMAZIONE DEI SUOLI AGRICOLI

ART. 68

Principi generali ed ambito di applicazione

Sono considerati obiettivi prioritari per la Regione la valorizzazione e recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive sono tenute anche a mezzo del loro accorpamento, ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori, dei lavoratori agricoli e delle imprese diretto-coltivatrici singole o associate, con particolare riferimento alla realizzazione di idonee forme di insediamento.

E fatto divieto di destinare ad uso diverso da quello agricolo i terreni sui quali siano in atto produzioni ad alta intensità quali, tra l'altro, quella orticola, frutticola, fioricola ed olivicola, nonché i terreni irrigui sui quali siano

stati effettuati nell'ultimo quinquennio o siano in corso, interventi di miglioramento fondiario assistiti da contribuzioni o finanziamenti pubblici.

E, altresì, fatto divieto di destinare ad uso diverso da quello agricolo i terreni che, comunque, concorrono in modo determinante alla configurazione della dimensione economico-funzionale delle aziende.

ART. 69

Contenuto dei piani territoriali e degli strumenti urbanistici

Il P.T., il P.R.G. ed il P.RE. hanno lo specifico compito di:

a) individuare, anche in riferimento ai piani zonal di sviluppo agricolo, la ripartizione del territorio produttivo ai fini agricoli e silvo-pastorali;

b) individuare gli interventi diretti al recupero, alla conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché fissare norme atte al potenziamento e all'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole; c) individuare sul territorio gli edifici rurali

abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole e regolarne la possibile riutilizzazione anche per altre destinazioni; d) regolare le modalità di nuovo insediamento agricolo in conformità alle disposizioni dell'articolo seguente.

ART. 70

Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli ai fini residenziali

L'utilizzazione edificatoria residenziale dei suoli agricoli è ammessa esclusivamente per residenze strettamente necessarie alla conduzione del fondo; l'indice di edificabilità massimo fondiario relativo alla residenza è di 0,03 metri cubi per metro quadro; l'unità minima aziendale, ai fini del rilascio della concessione edilizia è di un ettaro e la volumetria di ogni singolo edificio residenziale non può superare 800 mc.

Al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie coltivatrici definite al seguente comma 4, è consentito l'accorpamento di fondi rustici di proprietà non contigui, purché facenti parte della stessa unità aziendale e compresi all'interno del territorio del medesimo Comune, o di Comuni contermini.

Nel caso in cui l'applicazione dell'indice di edificabilità risultante dalle disposizioni del presente articolo non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente,

è ammessa una maggiorazione di volume di 80 me. per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento di un massimo complessivo di 800 metri cubi di residenza.

Sono considerate coltivatrici le famiglie del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario, mezzadro, colono, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale di cui all'art. 4 della L.R. 2.3.1979, n. 12. Per l'applicazione delle disposizioni del precedente comma 3, la composizione delle famiglie dovrà essere comprovata da idonea certificazione anagrafica.

I benefici di cui al precedente comma 3 possono essere usufruiti una sola volta in ogni singola unità aziendale.

Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto di intervento di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, anche se di dimensioni superiori a quelle indicate nel precedente primo comma, purché vengano mantenuti alla destinazione agricola.

La destinazione agricola del fondo, dell'immobile e delle sue pertinenze viene trascritta sul Pubblico Registro Immobiliare unitamente agli atti di autorizzazione o concessione di cui ai commi precedenti, a cura del Comune ed a spese dell'interessato.

Per le finalità stabilite nei precedenti commi, ogni Comune deve dotarsi di un pubblico registro sul quale vanno iscritti i dati catastali dei terreni asserviti per le costruzioni realizzate a norma della presente legge, che non possono essere computati per successive iniziative edilizie.

Gli immobili costruiti in applicazione della presente legge, devono conservare la destinazione agricola per dieci anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità.

ART. 71

Manufatti connessi alla conduzione del fondo

Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo: i ricoveri per attrezzi, macchinari e per gli animali, le serre e gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento.

Tali manufatti possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale. Il loro volume non concorre alla formazione degli indici di cui all'articolo precedente; è consentita una superficie utile corrispondente ad un indice massimo di utilizzazione di 200 metri quadrati per ettaro e, comunque non superiore a 600 mq. non è soggetta a tali limiti la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinate a proteggere le colture.

ART. 72

Impianti produttivi nei suoli agricoli

Nei suoli agricoli sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica, secondo le seguenti

indicazioni:

- a) rapporto di copertura non superiore ad 1/4 del lotto di pertinenza dell'impianto;
- b) distacchi tra fabbricati non inferiori a metri 20;
- c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1044;
- d) parcheggi in misura non inferiore ad un ventesimo dell'area coperta;

e) distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dagli strumenti urbanistici e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a metri 300, da elevare a m. 500 per gli allevamenti suinicoli industriali.

ART. 73

Agriturismo

Nell'ambito di aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono destinare, una parte non superiore alla metà dei fabbricati adibiti a residenza, ad uso turistico stagionale.

ART. 74

Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli in assentò di strumenti urbanistici comunali

In assenza dello strumento urbanistico comunale, l'utilizzazione edificatoria ai fini residenziali, al di fuori dei perimetri dei centri abitati, è regolata dalle disposizioni dell'art. 70, commi 1, 6 e seguenti.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente l'indice di edificabilità fondiario è stabilito in un massimo di 0,03 mc/mq e la dimensione dell'unità minima aziendale in due ettari. Nel caso di famiglie coltivatrici dirette, come definite all'art. 70, comma 4, valgono inalterate le disposizioni di cui al medesimo articolo, commi 1, 2 e 3.

Sono, altresì, integralmente applicabili le disposizioni di cui al precedente art. 71 per i manufatti connessi alla conduzione del fondo.

TITOLO VIII

ATTRIBUZIONI DI COMPETENZA A PROVINCE E COMUNI

ART. 75

Funzioni di natura urbanistica esercitate dalle Province

La Provincia esercita le seguenti attribuzioni e funzioni delegate:

- a) partecipa Alla formazione del Q.R.R.;
- b) cura gli adempimenti relativi alla formazione e alla adozione dei Piani Territoriali e dei relativi adeguamenti;
- c) approva i Piani Regolatori Generali ed i Piani Regolatori Esecutivi, nonché le relative varianti;
- d) approva i provvedimenti relativi ai piani di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra, entro il periodo di validità giuridica degli stessi;
- e) accerta la conformità agli strumenti sovraordinati dei Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, Piani particolareggiati, Piani di lottizzazione, Piani per gli insediamenti produttivi, Piani di recupero, Piani Particolareggiati Funzionali, e relative varianti;
- f) concede il nulla-osta, ai sensi dell'art. 3 della Legge 21.12.1955, n. 1357 e della legislazione regionale in materia, per il rilascio di concessioni edilizie in deroga al P.R.G. ed al P.R.E.;
- g) partecipa all'esercizio delle funzioni amministrative, in materia urbanistica e dell'uso del suolo, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela non riservate alla competenza degli Organi regionali, nei confronti di Enti, Consorzi, Istituti ed Organismi locali operanti nell'ambito del territorio provinciale;

h) promuove l'esercizio di poteri sostitutivi espressamente previsti dalle norme della presente legge, in caso di inadempienze dei Comuni.

La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni

ed ogni elemento utile allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.

Tutti gli strumenti urbanistici che, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, non siano stati deliberati dalla Giunta Regionale, vengono trasmessi, per quanto di competenza, alle rispettive Province.

ART. 76

Delega di funzioni di natura urbanistica ed Emilia ai Comuni

I Comuni esercitano le seguenti funzioni delegate:

- Approvano le Norme Urbanistiche Edilizie;
- Approvano, nei limiti di cui al precedente art. 21, i Piani di edilizia economica e popolare, piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani insediamenti produttivi, piani di recupero, Programmi pluriennali di attuazione, Piani particolareggiati funzionali, e relative varianti.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE

CAPO I

NORME PER LA TUTELA E LA TRASFORMAZIONE DELL'AMBIENTE

ART. 77

Principi generali e norme di rinvio

La Regione Abruzzo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà ad emanare una disciplina complessiva ed organica per la tutela e la conservazione delle risorse ambientali, naturalistiche e dei centri storici, con la quale verranno altresì definiti i meccanismi ed i soggetti di delega e subdelega in materia.

Fino alla entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente comma, trovano applicazione, in materia, le norme del presente capitolo e le relative funzioni di cui al D.P.R.

15.1.1972, n. 8 ed al D.P.R. 24.7.1977, n. 616, seguitano ad essere svolte dal Comitato Speciale previsto e disciplinato dalla L.R. 18.8.1978, n. 44

ART. 78

Centri Storici

I Centri Storici sono definiti, nel P.R.G., nel P.R.E. e nelle N.U.E., attraverso analisi:

- sullo stato di conservazione della struttura urbana nei suoi caratteri architettonici, stilistici e formali;
- sugli standards residenziali;
- sul patrimonio edilizio.

A tal fine possono essere identificati come Centri Storici i nuclei antichi, gli agglomerati aventi carattere storico, artistico e pregio ambientale, ricomprendendo anche aree esterne che costituiscono pertinenze

funzionali, quali:

- a) strutture urbane in cui la maggioranza degli isolati contengano edifici costruiti in epoca anteriore al 1870, anche in assenza di monumenti o edifici di particolare valore artistico;
- b) strutture urbane racchiuse da antiche mura in tutto o in parte conservate, ivi comprese le eventuali propaggini esterne che rientrano nella precedente lettera a);
- c) strutture edilizie antecedenti al 1940 che, nel loro complesso, costituiscono esempi di architettura qualificata.

Nell'ambito dei Centri Storici sono, di norma, consentiti gli interventi di restauro, di risanamento, di ristrutturazione e di recupero, senza alterazione dei volumi esistenti.

ART. 79

Tutela delle riserve boschive

Nell'ambito delle zone soggette alla tutela prevista dal R.D. 30.12.1923, n. 3267, è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica su tutte le aree di boschi o di rimboschimento, nonché su quelle soggette a dissesto, a pericolo di frane o di alluvioni, o, comunque, che presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti.

Fatte salve le norme di cui alla L.R. 11.9.1979, n. 45 e successive modifiche, nell'ambito delle zone di cui al presente articolo, non è consentita l'apertura di nuove strade che non siano al servizio di attività agro-silvo-pastorali; dette strade dovranno, comunque, essere chiuse al traffico ordinario, e non dovranno avere dimensioni eccedenti le esigenze connesse al transito dei mezzi di servizio.

ART. 80

Tutela delle coste

Fino all'approvazione del P.T. e degli strumenti urbanistici comunali, gli interventi edilizi sono assoggettati alle limitazioni di cui ai commi successivi.

Lungo le coste marine e lacuali, l'edificazione, al di fuori del perimetro del centro urbano, è interdetta entro la fascia di metri duecento dal demanio marittimo o dal ciglio elevato sul mare ovvero dal limite demaniale dei laghi.

Lungo il corso dei torrenti e dei fiumi, l'edificazione al di fuori del suddetto perimetro è interdetta entro una fascia di metri cinquanta dal confine esterno dell'area golenale o alluvionale. Lungo il corso dei canali artificiali tale limitazione si applica entro una fascia di metri venticinque dagli argini degli stessi.

Le limitazioni stabilite ai precedenti commi non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche.

ART. 81

Tutela dei parchi, delle riserve e della flora

Resta fermo quanto stabilito dalle leggi regionali 11.9.1979, n. 45 e 20.6.1980, n. 61 e successive modificazioni.

ART. 82

Tutela dell'ambiente insediato

I P.R. G. , i P. R.E. per gli interventi a concessione diretta ed i piani attuativi devono comprendere:

- l'indicazione quantitativa e qualitativa degli scarichi liquidi prodotti dal complesso di costruzioni, con indicazione dei valori medi, delle punte massime e, ove sia il caso, del periodo di effettuazione degli scarichi;

- l'indicazione progettuale dei sistemi di depurazione corrispondenti, dei sistemi adottati dei materiali residui, delle località e modi di scarico delle acque trattate.

zone urbanizzate e che producano esclusivamente scarichi domestici, è consentita l'immissione nella rete fognante comunale senza preventiva depurazione, purché la quantità degli scarichi immessi, in relazione al tasso di materie inquinanti, non sia tale da superare i limiti di sicurezza compatibili con le portate del sistema fognante, con la capacità del sistema comunale di depurazione e con i parametri prefissati dalle leggi in vigore.

ART. 83

Attività estrattive e di escavazione

Il piano regionale per l'esercizio delle attività estrattive e di escavazione entrerà a far parte della carta regionale dell'uso del suolo indicata al precedente articolo 3.

CAPO II

NORME PER LA TUTELA, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

ART. 84

Principi generali

La Regione provvede, con le determinazioni assunte dai suoi Organi, a garantire il proseguimento dell'attività di tutela, conservazione, trasformazione e gestione del territorio durante il periodo di palma applicazione, della presente legge nel Aspetto dello spirito e della lettera dell'art. 97, 1° comma Cost.. A tal fine, il Consiglio Regionale, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, definisce indirizzi, criteri e parametri per la formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

Le norme di cui al precedente art. 3-1, producono immediatamente efficacia, ed i relativi termini iniziano a decorrere dal giorno successivo alla data di costituzione o di insediamento dell'organismo attributario dei compiti di cui ai commi 3° e 4° del medesimo articolo.

Le medesime norme, comunque, non si applicano agli strumenti generali ed attuativi adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 85

Funzionamento degli Organismi Consultivi

Tutte le disposizioni della presente legge contenenti norme sulla costituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture pubbliche incaricate di intervenire nel processo di formazione degli strumenti urbanistici, ivi comprese quelle riguardanti le ipotesi di incompatibilità o di astensione, producono i propri effetti dalla data dell'insediamento di tali strutture.

Gli Organismi Consultivi Regionali e Provinciali, devono essere costituiti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino al 365° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organismo consultivo in materia di urbanistica di cui alla legge regionale 8.9.1972, n. 18 successivamente modificata ed integrata,

continua ad esplicitare le proprie funzioni e le attribuzioni nel rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli 45, 1°, 2° e 4° comma; 48, 49, 50, 51, 2°, 3°, 4° e 5° comma; 52, 53. Di ciascuna Commissione Istruttoria fa parte un Funzionario regionale designato dal Presidente del C.R.T.A.

ART. 86

Prima formazione del Q.R.R.

In sede di prima formazione del Q.R.R., con il procedimento di cui al precedente articolo 4, la Regione dovrà utilizzare e razionalizzare le indicazioni fornite dai propri piani, progetti e programmi, nonché da quelli predisposti dalle Amministrazioni ordinarie e straordinarie dello Stato, dai Consorzi ed Associazioni di Comuni, dai singoli Comuni, anche a parziale deroga dei contenuti indicati al precedente art. 3.

Fino all'approvazione del Q.R.R. mantengono la loro efficacia i Progetti Territoriali e i Piani di Settore Regionale.

Salvo quanto previsto dal precedente art. 3, comma 3°, lett. c).

I. Sono obbligati alla redazione del P.R.G.:

a) i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

b) i Comuni ad affermato sviluppo turistico, montano o marino, e cioè:

- PROVINCIA DI L'AQUILA Campo di Giove Lucoli Ovindoli Pescasseroli Pescocostanzo Rivisondoli Rocca di Cambio Rocca di Mezzo Roccaraso Scanno

- PROVINCIA DI TERAMO Pietracamela

- PROVINCIA DI PESCARA Caramanico Farindola

- PROVINCIA DI CHIETI Fossacesia Rocca S. Giovanni Torino di Sangro S. Vito Chietino

II. Sono obbligati alla redazione del P.R.E.: a) i Comuni con popolazione compresa tra i 1.500 e 5.000 abitanti, ad esclusione di quelli elencati sotto la precedente lett. b);

b) i Comuni con tendenza allo sviluppo anche turistico e produttivo, e cioè:

- PROVINCIA DI L'AQUILA Alfedena arrea Bisegna Campotosto Capestrano Cappadocia Castel del Monte Civitella Alfedena Massa d'Albe Opi Oricola Ortona nei Marsi Pereto Rocca di Botte Villalago Villetta Barrea

- PROVINCIA DI PESCARA Bolognano Castiglione a Casauria Rocca Morice S. Eufemia a Maiella Serramonacesca

- PROVINCIA DI CHIETI Celenza sul Trigno Gamberale Lentella Perano Pretoro Treglio

III. Sono altresì obbligati alla redazione del P.E.E.P., i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

IV. Sono infine obbligati alla redazione del P.P.A., i Comuni obbligati alla redazione del P.R.G.

ART. 87

Pianificazione di settore

Prima della formazione del P.T., i Piani Territoriali delle Aree e Nuclei di Sviluppo Industriale ed i Piani

Urbanistici delle Comunità Montane, dovranno essere adeguati alle previsioni del Q.R.R., dei Piani di Settore e dei Progetti Speciali Territoriali.

Alla data di approvazione del P.T., i Piani medesimi cesseranno la loro efficacia.

ART. 88

Prima formazione del P.T.

In sede di prima formazione del P.T. con il procedimento di cui al precedente art. 8 le Province debbono utilizzare e razionalizzare le indicazioni fornite dai documenti di pianificazione territoriale vigenti a qualunque livello (P.d.F., P.R.G., Piani Territoriali delle Aree e N.S.I.P.U. Comunità Montane, Progetti Speciali Territoriali e Piani di Settore) anche a parziale deroga dei contenuti indicati al precedente art. 7.

Entro 180 giorni dalla data di approvazione del P.T., i Comuni adeguano i propri piani urbanistici alle prescrizioni ed indicazioni del P.T. medesimo.

In caso di inadempienza alle disposizioni contenute nel presente articolo la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine di 60 giorni, si sostituisce alle Province per l'osservanza degli obblighi di legge, nominando, a tal fine, un Commissario ad acta.

ART. 89

Pianificazione generale

Dalla data di entrata in vigore della presente legge a quella di approvazione del P.T.

valgono le seguenti disposizioni:

a) per i Comuni provvisti di P.R.G. adottato per il quale non sia decorso il termine di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge 17.8.1942, n. 1150, si fa luogo, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad una nuova adozione di tale strumento, le cui prescrizioni dovranno essere adeguate alle norme della presente legge di immediata operatività e, segnatamente, agli arti. 35, 78 e 79;

b) per i Comuni provvisti di P.R.G. adottato, per il quale sia decorso il termine di cui al precedente punto a), il Consiglio Comunale, in sede di deliberazione sulle osservazioni presentate, decide di procedere all'adeguamento ai sensi del richiamato punto a) ovvero di trasmettere il piano adottato agli organi competenti per le relative determinazioni, ivi compreso detto adeguamento, salvo l'adempimento di cui al precedente art. 35 al quale provvede il Comune entro 30 gg. dalla richiesta della Provincia;

c) ai Comuni provvisti di P.R.G. adottato e trasmesso agli Organi regionali, la Giunta regionale rivolge l'invito a pronunciarsi entro 60 gg. se intendano provvedere all'adeguamento di cui al precedente punto a). In caso affermativo, la Regione restituisce gli atti e i documenti trasmessi. In caso contrario provvede d'ufficio nei successivi 180 gg.;

d) per i Comuni provvisti di P. di F. adottato prima del 15.9.81 con deliberazione resa esecutiva ed autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 3°, della L.R. 25.5.76, n. 26, la Regione assegna il termine di 90 giorni per l'adeguamento alle norme di cui al precedente punto a); in caso di inerzia la Regione provvede direttamente all'adeguamento.

Ai P.R.G. vigenti, non possono essere apportate varianti parziali se non per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, di insediamenti artigiani, industriali ed agricoli e di programmi di edilizia economica e popolare. Per le varianti già adottate, si applicano le norme di cui alle precedenti lettere a), b), c).

Per i Comuni provvisti di P.d.F. approvato salva l'applicazione del precedente comma, non si potrà far luogo alla predisposizione di piani attuativi se non nella forma prevista per il P.R.E. di cui ai precedenti

artt. 12 e 13.

Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale, e per tali si intendono quelli dotati della perimetrazione ai sensi dell'art. 17 L. 6.8.1967, n. 765, ai quali sia stato restituito il piano o che lo abbiano adottato e non trasmesso, continuano ad applicarsi le limitazioni di cui all'art. 4 della legge 28.1.1977, n. 10.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni devono modificare il R.E. ed adottare le N.U.E. in conformità alle disposizioni regionali e statali.

ART. 90

Pianificazione attuativa

Fino all'approvazione del P.T. gli strumenti urbanistici attuativi approvati ed in corso di esecuzione all'entrata in vigore della presente legge vanno comunque recepiti nel P.R.E. all'atto della sua formazione e, di norma, nel P.R.G. in occasione della sua variazione o adeguamento.

ART. 91

Criteri per la pianificazione comunale

Fino all'approvazione del P.T., i Comuni, in occasione della formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o della revisione dei P.R.G. esistenti, debbono rispettare i seguenti criteri di dimensionamento:

a) la quantità massima di vani realizzabili mediante interventi di nuova edificazione è stabilita, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nel 10 per cento dei residenti nell'anno precedente all'adozione del piano. Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tale percentuale è fissata nel 20 per cento. In detta quantità massima non verranno computati i vani realizzabili mediante interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente degradato;

b) nel dimensionamento delle zone di nuova espansione di cui alla precedente lettera; non potrà essere superata la quantità risò tante dal rapporto di 100 metri quadrati di superficie territoriale per ogni nuovo vano previsto;

c) sono consentiti:

- nuovi insediamenti industriali ed artigiana ricompresi in piani o programmi già deliberati da Amministrazioni pubbliche, omeri assistiti dai contributi e finanziamenti pubblici ed il rispetto dello standard massimo di un ettaro per ogni 60 addetti di effettiva occupazione prevista;

- ampliamenti di singoli impianti produttivi esistenti, con il rispetto dello stesso standard;

- impianti produttivi a servizio delle attività agricole. A tali insediamenti non può essere assegnato oltre 1/20 della superficie aziendale;

- attrezzature di servizio ed infrastrutture di interesse locale.

ART. 92

Norme transitorie sull'approvazione degli strumenti urbanistici giacenti presso la Regione.

L'approvazione dei piani urbanistici che, alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati trasmessi agli Organi regionali per le determinazioni di competenza, nonché di quelli che vengano adottati e trasmessi entro i 365 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è di competenza della Regione, secondo le procedure vigenti all'epoca di adozione del P.R.G.

I Comuni i quali adottino strumenti urbanistici nel corso dei 365 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono trasmetterli alla Regione per le determinazioni di competenza.

Gli strumenti non deliberati dalla Giunta Regionale entro il 365° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, vengono trasmessi, entro i 10 giorni successivi a tale scadenza, alle

rispettive Province per le determinazioni di competenza.

Gli strumenti urbanistici generali adottati dopo il 365° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere trasmessi dai Comuni alle rispettive Province per le procedure di approvazione.

Gli strumenti urbanistici attuativi adottati dopo il 365° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure in essa previste, devono essere trasmessi dai Comuni alle rispettive Province per l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 21 della presente legge.

In sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi possono essere apportate agli stessi le modifiche di cui al secondo comma dell'art. 11 della presente legge.

ART. 93

Prima fase di attivazione delle Sezioni Urbanistiche Provinciali

La Giunta Regionale, su proposta del Componente preposto al Settore, stabilisce gli atti e documenti urbanistici, tra quelli giacenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli Organi regionali per le determinazioni di competenza, da demandare per l'istruttoria e l'approvazione agli Organi della Provincia rispettivamente competenti. A tal fine, il Componente la Giunta stessa, concorda, con i rispettivi Presidenti, criteri ed indirizzi per lo svolgimento dell'attività delle Sezioni Urbanistiche Provinciali di cui al precedente art. 42 nonché la necessaria assistenza tramite funzionari regionali.

ART. 94

Corredo cartografico degli strumenti urbanistici

La cartografia di base dei P.T. sarà in scala 1/25000 per l'intero territorio, ed in scala 1/10000 per i territori comunali o sub-comunali interessati da previsioni di sviluppo degli insediamenti.

La cartografia del P.R.G. sarà in scala 1/10000 per l'intero territorio comunale, ed in scala 1/2000 per le aree interessate dagli insediamenti esistenti e da previsioni di sviluppo degli insediamenti.

la cartografia del P.R.E. sarà in scala 1/10000 per l'intero territorio comunale, ed in scala 1/2000 per le aree interessate dagli insediamenti esistenti e previsti, ed in scala 1/1000, corredata della indicazione dei dati altimetrici e elementi catastali, per le aree sulle quali l'edificazione è ammessa in diretta esecuzione dello strumento.

Prima della formazione del P.T., la cartografia del P.R.G. e del P.R.E. dovrà essere corredata di tavola di inquadramento territoriale in scala 1/25000.

La cartografia dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione sarà in scala 1/1000 corredata dei dati altimetrici e della indicazione degli elementi catastali.

ART. 95

Norma finanziaria

Per l'iniziale perseguimento delle finalità di cui al punto 10 del precedente art. 1, è stanziata, per l'anno 1982, la somma di L. 300.000.000.

Al relativo onere, si provvede introducendo le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982:

- Cap. 2898 "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale.

- in diminuzione L. 300.000.000 - Cap. 2465 (di nuova istituzione nel Sett. 24, Tit. II, Sez. X, Ctg. III dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato "Contributi per il perseguimento delle finalità programmatiche e l'esercizio dei poteri in campo urbanistico.

- in aumento L. 300.000.000 La partita n. 10 dell'elenco n. 4 allegato al predetto bilancio, è ridotta della corrispondente somma di L. 300.000.000.

Nei confronti del predetto stanziamento di spesa, opera tassativamente la riserva in favore dei progetti attuativi del programma regionale di sviluppo, così come disposto dall'art. 19 della legge regionale di bilancio 13 maggio 1982, n. 28.

Per gli esercizi successivi all'anno 1982, l'onere sarà determinato dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Alle spese per il funzionamento del Comitato di cui al precedente art. 38, si provvede con i fondi assegnati dalla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 96

Finanziamenti di opere pubbliche

I finanziamenti regionali diretti all'attuazione di opere pubbliche, sono erogati previo accertamento della conformità, ai sensi del precedente art. 31, delle opere stesse agli atti e documenti di pianificazione.

ART. 97

Norma finale

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 12 aprile 1983.

NENNA D'ANTONIO